

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA**

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
nn. 37, 40, 105
- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
nn. 55, 204
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:
nn. 202
- BANCHE:
nn. 7, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 34, 35, 43, 44, 47, 49,
53, 61, 68, 69, 75, 91, 92, 94, 96, 104, 110, 118, 132,
144, 146, 155, 161, 174, 175, 180, 191, 203, 206,
208, 211, 216, 224, 225
- BANCOPOSTA:
nn. 219
- BILANCI SOCIETARI:
nn. 21, 24
- CEE:
nn. 11, 13, 33, 68, 75, 77, 78, 79, 110, 174, 175, 196,
197
- CIRCOLAZIONE MONETARIA:
nn. 172
- COMPENSAZIONE DELLE TRANSAZIONI SU
STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 56, 75, 102, 136, 170, 171, 186
- CONCORRENZA:
nn. 7, 18, 19, 85, 96, 196, 197, 217
- CONTABILITÀ DI STATO:
nn. 10, 52, 54, 60, 100, 119, 134, 162, 215
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER
IL SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 35
- CONTRIBUTI SOCIALI:
nn. 6, 50, 51, 67, 84, 111, 138, 203
- CRIMINALITÀ ECONOMICA:
nn. 22, 87, 209
- EMISSIONI INQUINANTI:
nn. 82
- ENTI PREVIDENZA:
nn. 3, 15, 95, 111, 125, 135, 150, 185, 188
- FINANZA DECENTRATA:
nn. 46, 51, 55, 58, 60, 67, 94, 100, 101, 103, 111, 115,
119, 121, 124, 134, 157, 162, 181, 191, 203, 212, 215
- FONDI INTEGRATIVI:
nn. 94, 122, 123, 228
- FONDI PENSIONE:
nn. 28, 32, 94, 123, 228
- IMPOSTE DIRETTE:
nn. 9, 12, 17, 20, 23, 48, 63, 64, 67, 88, 94, 111, 112,
117, 122, 123, 124, 137, 141, 152, 154, 159, 176,
183, 189, 191, 192, 203, 207, 218, 223, 226, 227, 228
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEF):
nn. 16, 111, 123, 124, 141, 176, 191, 192, 203, 228
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEG):
nn. 88, 94, 112, 137, 141, 176, 191, 192, 203, 223
- IMPOSTE INDIRETTE:
nn. 111, 176, 183, 189, 191, 192, 203, 218
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
nn. 94, 106, 111, 113, 114, 126, 131, 176, 191, 192,
203, 220
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
nn. 5, 94, 111, 120, 124, 139, 191, 203
- INCENTIVI FISCALI:
nn. 43, 44, 59, 61, 84, 88, 94, 96, 111, 117, 191, 203,
227
- INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE:
nn. 51, 64, 67
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
nn. 67, 111, 203
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
nn. 11, 13, 34, 39, 47, 53, 68, 69, 75, 77, 78, 79, 81,
89, 91, 92, 97, 104, 110, 118, 140, 146, 155, 160,
180, 195, 203, 206, 216, 224
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
nn. 2
- LEGGE FINANZIARIA:
nn. 111, 203
- MERCATO DEL LAVORO:
nn. 8, 50, 51, 55, 65, 66, 76, 95, 127, 128, 142, 143,
151, 163, 193, 203, 214
- PATTO DI STABILITÀ INTERNO:
nn. 111, 157, 203
- PENSIONI:
nn. 14, 31, 42, 45, 51, 57, 67, 94, 107, 111, 122, 123,
190, 192, 193, 200, 203, 226, 229
- PRESTAZIONI SOCIALI:
nn. 4, 71, 72, 84, 108, 111, 127, 130, 145, 148, 153,
173, 187, 201, 202, 203, 214
- PUBBLICO IMPIEGO:
nn. 55, 67, 84, 111, 165, 166, 184, 194, 198, 203, 222
- RISERVA OBBLIGATORIA:
nn. 35, 168
- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
nn. 41, 177
- SANITÀ:
nn. 27, 29, 30, 36, 94, 98, 111, 129, 133, 156, 158,
191, 203, 205, 213, 221
- SCHEMA DI BILANCIO:
nn. 80, 230
- SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 35
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
nn. 34, 53, 55, 62, 69, 73, 75, 86, 99, 109, 116, 155,
175, 182, 219
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
nn. 147, 149, 167, 169, 178, 179, 199, 231, 232
- TESORERIA UNICA:
nn. 10, 51, 52, 54, 60, 67, 111, 119, 203, 215
- TITOLI DI STATO:
nn. 102, 136, 140, 164
- TRASPARENZA:
nn. 25, 26, 34, 53, 68, 104, 110, 118, 146, 155
- TUTELA DELLA PRIVACY:
nn. 93
- UEM:
nn. 70, 74, 83, 90
- VALORI MOBILIARI:
nn. 1, 11, 33, 34, 38, 48, 56, 63, 69, 75, 91, 102, 112,
136, 152, 159, 160, 170, 171, 186, 191, 195, 203, 210

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) – **RDL 15.3.1927, n. 436** (G.U. 11.4.1927, n. 84)
Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 2) – **RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)
Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
- 3) – **DPR 30.6.1965, n. 1124** (Suppl. ord. G.U. 13.10.1965, n. 257)
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 4) – **L. 30.12.1971, n. 1204** (G.U. 18.1.1972, n. 14)
Tutela delle lavoratrici madri.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 5) – **DPR 26.10.1972, n. 633** (Suppl. ord. G.U. 11.11.1972, n. 292)
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette
- 6) – **DPR 29.12.1973, n. 1032** (G.U. 15.3.1974, n. 71)
Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali
- 7) – **DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)
Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Criteri di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico
- 8) – **L. 21.12.1978, n. 845** (G.U. 30.12.1978, n. 362)
Legge quadro in materia di formazione professionale.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 9) – **L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

- 10) – **L. 29.10.1984, n. 720** (G.U. 29.10.1984, n. 298)

Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici.

C – La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

- 11) – **Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)

Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
La normativa secondaria

- 12) – **DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)

Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Criteri di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico

- 13) – **Direttiva CEE 22.12.1986, n. 87/102** (G.U. CE 12.2.1987, n. L 42/48)

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

- 14) – **L. 29.12.1988, n. 544** (G.U. 30.12.1988, n. 305)

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 15) – **L. 9.3.1989, n. 88** (Suppl. ord. G.U. 13.3.1989, n. 60)

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 16) – **L. 27.4.1989, n. 154** (G.U. 29.4.1989, n. 99)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 2.3.1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di Irpef e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

- 17) – **L. 30.7.1990, n. 218** (G.U. 6.8.1990, n. 182)

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

18) – **L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: La tutela della concorrenza
L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza

19) – **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)

F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Aiuti di Stato

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

20) – **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

21) – **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Criteri di valutazione

22) – **L. 5.7.1991, n. 197** (G.U. 6.7.1991, n. 157)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.5.1991, n. 143, contenente provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: I rapporti con gli altri organi dello Stato e la prevenzione della criminalità economica

23) – **L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

24) – **D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'attività sanzionatoria
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 25) – L. 17.2.1992, n. 154** (G.U. 24.2.1992, n. 45)
 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Lo sviluppo della concorrenza
- 26) – L. 19.2.1992, n. 142** (Suppl. ord. G.U. 20.2.1992, n. 42)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Lo sviluppo della concorrenza
- 27) – DL 19.9.1992, n. 384** (G.U. 19.9.1992, n. 221)
 Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali. (*Convertito nella L. 14.11.1992, n. 438.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 28) – L. 23.10.1992, n. 421** (Suppl. ord. G.U. 31.10.1992, n. 257)
 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (art. 3).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 29) – L. 14.11.1992, n. 438** (Suppl. ord. G.U. 18.11.1992, n. 272)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 19.9.1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 30) – D.lgs. 30.12.1992, n. 502** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1992, n. 305)
 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
- 31) – D.lgs. 30.12.1992, n. 503** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1992, n. 305)
 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della L. 23.10.1992, n. 421.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 32) – D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)
 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 33) – Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22** (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141/27)
 Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: Il quadro di riferimento comunitario
- 34) – D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)
 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario
 Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
 Le ispezioni
 I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare
 I controlli sulle società finanziarie
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
 I rapporti con gli altri organi dello Stato e la prevenzione della criminalità economica
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Lo sviluppo della concorrenza
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 35) – L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 36) – L. 24.12.1993, n. 537** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1993, n. 303)
 Interventi correttivi di finanza pubblica.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 37) – DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 38) – L. 13.1.1994, n. 43** (G.U. 20.1.1994, n. 15)
 Disciplina delle cambiali finanziarie.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 39) – L. 11.2.1994, n. 109** (Suppl. ord. G.U. 19.2.1994, n. 41)
 Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
- 40) – DM 27.6.1994** (G.U. 6.7.1994, n. 156)
 Rilascio alla Banca d'Italia di buoni del Tesoro poliennali con godimento 1.2.1994, di durata trentennale, per le finalità di cui al DL 29.4.1994, n. 264.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 41) – D.lgs. 19.9.1994, n. 626** (Suppl. ord. G.U. 12.11.1994, n. 265)
 Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi

- 42) – **L. 23.12.1994, n. 724** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Testo: Le spese
- 43) – **DL 23.2.1995, n. 41** (G.U. 23.2.1995, n. 45)
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse. (*Convertito nella L. 22.3.1995, n. 85.*)
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 44) – **L. 22.3.1995, n. 85** (G.U. 23.3.1995, n. 69)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 23.2.1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 45) – **L. 8.8.1995, n. 335** (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 46) – **L. 28.12.1995, n. 549** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1995, n. 302)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 47) – **L. 7.3.1996, n. 108** (Suppl. ord. G.U. 9.3.1996, n. 58)
Disposizioni in materia di usura.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale
- 48) – **D.lgs. 1.4.1996, n. 239** (G.U. 3.5.1996, n. 102)
Modificazioni al regime fiscale di interessi, premi e altri frutti relativi a obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 49) – **L. 19.11.1996, n. 588** (G.U. 21.11.1996, n. 273)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 50) – **L. 28.11.1996, n. 608** (Suppl. ord. G.U. 30.11.1996, n. 281)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 1.10.1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali
- 51) – **L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)
Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.
B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: I consumi delle famiglie
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
- 52) – **DL 31.12.1996, n. 669** (G.U. 31.12.1996, n. 305)
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. (*Convertito nella L. 28.2.1997, n. 30.*)
C – La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 53) – **Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43/25)
Bonifici transfrontalieri.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale

- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 54) – L. 28.2.1997, n. 30** (G.U. 1.3.1997, n. 50)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.12.1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 55) – L. 15.3.1997, n. 59** (Suppl. ord. G.U. 17.3.1997, n. 63)
 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Firma digitale
- 56) – Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1997** (G.U. 17.4.1997, n. 89)
 Disciplina del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché della liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 57) – D.lgs. 30.4.1997, n. 180** (G.U. 24.6.1997, n. 145)
 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 58) – D.lgs. 30.6.1997, n. 244** (G.U. 29.7.1997, n. 175)
 Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 59) – L. 7.8.1997, n. 266** (G.U. 11.8.1997, n. 186)
 Interventi urgenti per l'economia.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 60) – D.lgs. 7.8.1997, n. 279** (Suppl. ord. G.U. 22.8.1997, n. 195)
 Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 61) – D.lgs. 8.10.1997, n. 358** (G.U. 24.10.1997, n. 249)
 Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 62) – DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)
 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.

H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'attività di sorveglianza

Appendice: Firma digitale

- 63) – D.lgs. 21.11.1997, n. 461** (Suppl. ord. G.U. 3.1.1998, n. 2)

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

- 64) – L. 25.11.1997, n. 403** (G.U. 26.11.1997, n. 276)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: I consumi delle famiglie

- 65) – D.lgs. 1.12.1997, n. 468** (G.U. 8.1.1998, n. 5)

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della L. 24.6.1997, n. 196.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 66) – Direttiva CE 15.12.1997, n. 81** (G.U. CE 20.1.1998, n. L 14/9)

Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Le relazioni industriali

- 67) – L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: I consumi delle famiglie
Gli investimenti

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

Finanza decentrata

Contributi sociali

Prestazioni di protezione sociale

Pubblico impiego

Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

- 68) – Direttiva CE 16.2.1998, n. 7** (G.U. CE 1.4.1998, n. L 101/17)

Modifica della direttiva CEE 87/102 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

- 69) – D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)

Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

La normativa secondaria

Le procedure straordinarie e altre procedure speciali

G – La supervisione sui mercati

Testo: La supervisione sui mercati

L'attività normativa in Italia

H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

L'operatività della Banca

Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Situazione patrimoniale

- 70) – D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 71) – D.lgs. 31.3.1998, n. 109** (G.U. 18.4.1998, n. 90)
 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27.12.1997, n. 449.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 72) – D.lgs. 31.3.1998, n. 112** (Suppl. ord. G.U. 21.4.1998, n. 92)
 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997, n. 59.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
- 73) – Raccomandazione CE 23.4.1998, n. 286** (G.U. CE 1.5.1998, n. L 130/22)
 Spese bancarie per la conversione in euro.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
- 74) – Regolamento CE 3.5.1998, n. 974** (G.U. CE 11.5.1998, n. L 139/1)
 Disposizioni relative all'introduzione dell'euro.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 75) – Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166/45)
 Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: Il quadro di riferimento comunitario
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
- 76) – D.lgs. 18.6.1998, n. 237** (G.U. 20.7.1998, n. 167)
 Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della L. 27.12.1997, n. 449.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 77) – Direttiva CE 22.6.1998, n. 31** (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/13)
 Modifica della direttiva CEE 93/6 del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 78) – Direttiva CE 22.6.1998, n. 32** (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/26)
 Modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, della direttiva CEE 89/647 del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria

- 79) – Direttiva CE 22.6.1998, n. 33** (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/29)
 Modifica dell'art. 12 della direttiva CEE 77/780 del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, degli artt. 2, 5, 6, 7, 8 e degli all. II e III della direttiva CEE 89/647 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e dell'art. 2 e dell'all. II della direttiva CEE 93/6 del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 80) – D.lgs. 24.6.1998, n. 213** (Suppl. ord. G.U. 8.7.1998, n. 157)
 Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 81) – D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
 Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri di valutazione
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 82) – Direttiva CE 13.10.1998, n. 70** (G.U. CE 28.12.1998, n. L 350/58)
 Qualità della benzina e del combustibile diesel e modifiche della direttiva CEE 93/12 del Consiglio.
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: I consumi delle famiglie
 Gli investimenti
- 83) – Indirizzo BCE 1.12.1998, n. NP22**
 Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15.12.1999 (BCE/1999/9) e il 14.12.2000 (BCE/2000/18).
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
 Modifiche allo schema di stato patrimoniale
- 84) – L. 23.12.1998, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le Amministrazioni locali
Appendice: Imposte dirette
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
- 85) – L. 23.12.1998, n. 461** (G.U. 7.1.1999, n. 4)
 Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 86) – DPCM 8.2.1999** (G.U. 15.4.1999, n. 87)
 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 10.11.1997, n. 513.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Firma digitale
- 87) – L. 23.2.1999, n. 44** (G.U. 3.3.1999, n. 51)
 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I rapporti con gli altri organi dello Stato e la prevenzione della criminalità economica

- 88) – DL 12.3.1999, n. 63** (G.U. 18.3.1999, n. 64)
Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione. (*Norme parzialmente recepite dalla L. 13.5.1999, n. 133.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 89) – DM 2.4.1999** (G.U. 14.4.1999, n. 86)
Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
- 90) – Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7**
Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
- 91) – L. 30.4.1999, n. 130** (G.U. 14.5.1999, n. 111)
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 92) – Deliberazione CICR 3.5.1999** (G.U. 8.7.1999, n. 158)
Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 93) – D.lgs. 11.5.1999, n. 135** (G.U. 17.5.1999, n. 113)
Disposizioni integrative della L. 31.12.1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 94) – L. 13.5.1999, n. 133** (Suppl. ord. G.U. 17.5.1999, n. 113)
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. (*Recepisce alcune delle norme contenute nel DL 12.3.1999, n. 63.*)
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 95) – L. 17.5.1999, n. 144** (Suppl. ord. G.U. 22.5.1999, n. 118)
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 96) – D.lgs. 17.5.1999, n. 153** (G.U. 31.5.1999, n. 125)
Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.12.1998, n. 461.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I conti economici
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Le banche

- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 97) – **DM 24.5.1999, n. 228** (G.U. 15.7.1999, n. 164)
 Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.
- E – L’attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare
- 98) – **D.lgs. 19.6.1999, n. 229** (Suppl. ord. G.U. 16.7.1999, n. 165)
 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30.11.1998, n. 419.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 99) – **L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L’attività di sorveglianza
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 100) – **L. 25.6.1999, n. 208** (G.U. 30.6.1999, n. 151)
 Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 101) – **D.lgs. 30.7.1999, n. 300** (Suppl. ord. G.U. 30.8.1999, n. 203)
 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15.3.1997, n. 59.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d’Italia**
Testo: Le attività e l’organizzazione della Banca
 L’operatività della Banca
- 102) – **Provvedimento Banca d’Italia 30.7.1999**
 Modifica degli orari delle fasi in cui si articola il processo di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L’offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Modifica degli orari del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari per consentire il regolamento “stesso giorno” di operazioni pronti contro termine
- 103) – **L. 3.8.1999, n. 265** (Suppl. ord. G.U. 6.8.1999, n. 183)
 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8.6.1990, n. 142.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 104) – **D.lgs. 4.8.1999, n. 342** (G.U. 4.10.1999, n. 233)
 Modifiche al D.lgs. 1.9.1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- E – L’attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La tutela della trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie
- 105) – **L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999, n. 265)
 Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d’Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 106) – **DL 29.10.1999, n. 383** (G.U. 30.10.1999, n. 256)
 Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore. (*Convertito nella L. 28.12.1999, n. 496.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette

107) – DM 20.11.1999 (G.U. 30.11.1999, n. 281)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999.

C – La finanza pubblica

Testo: Le spese

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

108) – L. 3.12.1999, n. 493 (G.U. 28.12.1999, n. 303)
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

109) – Direttiva CE 13.12.1999, n. 93 (G.U. CE 19.1.2000, n. L 13/12)
Quadro comunitario per le firme elettroniche.

H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'attività di sorveglianza

Appendice: Firma digitale

110) – L. 21.12.1999, n. 526 (Suppl. ord. G.U. 18.1.2000, n. 13)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1999).

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

111) – L. 23.12.1999, n. 488 (Suppl. ord. G.U. 27.12.1999, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

C – La finanza pubblica

Testo: L'Italia
Le entrate
Le spese

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione sociale
Pubblico impiego

112) – D.lgs. 23.12.1999, n. 505 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2.9.1997, n. 314, 21.11.1997, n. 461, e 18.12.1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

113) – L. 28.12.1999, n. 496 (G.U. 29.12.1999, n. 304)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.10.1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

114) – DM 29.12.1999 (G.U. 31.12.1999, n. 306)

Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

115) – D.lgs. 30.12.1999, n. 506 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15.12.1997, n. 446, e 18.12.1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di IRAP e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

C – La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

116) – D.lgs. 30.12.1999, n. 507 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.

- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 117) – D.lgs. 18.1.2000, n. 9** (G.U. 7.2.2000, n. 30)
 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18.12.1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 118) – Deliberazione CICR 9.2.2000** (G.U. 22.2.2000, n. 43)
 Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 4.8.1999, n. 342).
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
- 119) – DM 10.2.2000** (G.U. 10.3.2000, n. 58)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, in attuazione dell'art. 29, comma 12, della L. 23.12.1998, n. 448. Anno 2000.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 120) – DL 15.2.2000, n. 21** (G.U. 15.2.2000, n. 37)
 Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli. (*Convertito nella L. 14.4.2000, n. 92.*)
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette
- 121) – DM 16.2.2000** (G.U. 19.2.2000, n. 41)
 Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 122) – D.lgs. 18.2.2000, n. 41** (G.U. 3.3.2000, n. 52)
 Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera l), della L. 13.5.1999, n. 133.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
 Prestazioni di protezione sociale
- 123) – D.lgs. 18.2.2000, n. 47** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2000, n. 57)
 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
 Prestazioni di protezione sociale
D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari
Testo: Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione
- 124) – D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 125) – D.lgs. 23.2.2000, n. 38** (G.U. 1.3.2000, n. 50)
 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della L. 17.5.1999, n. 144.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 126) – DM 23.2.2000** (G.U. 29.2.2000, n. 49)
 Rideterminazione delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

- 127) – D.lgs. 25.2.2000, n. 61** (G.U. 20.3.2000, n. 66)
Attuazione della direttiva CE 97/81, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Le relazioni industriali
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 128) – D.lgs. 28.2.2000, n. 81** (G.U. 7.4.2000, n. 82)
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della L. 17.5.1999, n. 144.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 129) – D.lgs. 2.3.2000, n. 49** (G.U. 10.3.2000, n. 58)
Disposizioni correttive del D.lgs. 19.6.1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 130) – L. 8.3.2000, n. 53** (G.U. 13.2.2000, n. 60)
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 131) – DM 17.3.2000** (G.U. 23.3.2000, n. 69)
Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 132) – DM 24.3.2000, n. 110** (G.U. 9.5.2000, n. 106)
Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 133) – DPCM 27.3.2000** (G.U. 26.5.2000, n. 121)
Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 134) – D.lgs. 28.3.2000, n. 76** (G.U. 1.4.2000, n. 77)
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della L. 25.6.1999, n. 208.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 135) – DM 28.3.2000** (G.U. 25.10.2000, n. 250)
Modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL maturati e maturandi.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 136) – Provvedimento Banca d'Italia 28.3.2000**
Modifica della disciplina delle assegnazioni.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito
- 137) – DM 30.3.2000** (G.U. 31.3.2000, n. 76)
Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 138) – DM 12.4.2000** (G.U. 3.6.2000, n. 128)
Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali

- 139) – L. 14.4.2000, n. 92** (G.U. 15.4.2000, n. 89)
Conversione in legge, del DL 15.2.2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 140) – DM 17.4.2000, n. 143** (G.U. 6.6.2000, n.130)
Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
Appendice: Gestione accentrata
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 141) – DPCM 20.4.2000** (G.U. 28.4.2000, n. 98)
Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 142) – D.lgs. 21.4.2000, n. 181** (G.U. 4.7.2000, n. 154)
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a), della L. 17.5.1999, n. 144.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 143) – D.lgs. 21.4.2000, n. 185** (G.U. 6.7.2000, n. 156)
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della L. 17.5.1999, n. 144.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 144) – DM 28.4.2000, n. 158** (G.U. 16.6.2000, n. 139)
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I conti economici
- 145) – D.lgs. 3.5.2000, n. 130** (G.U. 23.5.2000, n. 118)
Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 31.3.1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 146) – DM 6.5.2000** (G.U. 29.5.2000, n. 123)
Recepimento direttiva CE 98/7 in materia di credito al consumo.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 147) – Decisione BCE 8.6.2000**
Variazione dei tassi ufficiali.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 148) – DPR 10.6.2000, n. 218** (G.U. 4.8.2000, n. 181)
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della L. 15.3.1997, n. 59, all. 1, nn. 90 e 91.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 149) – Provvedimento Banca d'Italia 10.6.2000** (G.U. 14.6.2000, n. 137)
Variazione del tasso ufficiale di riferimento.

- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 150) – DM 15.6.2000** (G.U. 14.7.2000, n. 163)
Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 43 della L. 23.12.1999, n. 488, del personale delle Ferrovie dello Stato.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 151) – DPR 12.7.2000, n. 257** (G.U. 15.9.2000, n. 216)
Regolamento di attuazione dell'art. 68 della L. 17.5.1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 152) – D.lgs. 19.7.2000, n. 221** (G.U. 7.8.2000, n. 183)
Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 21.11.1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 153) – DPCM 21.7.2000, n. 278** (G.U. 11.10.2000, n. 238)
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della L. 8.3.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 154) – L. 27.7.2000, n. 212** (G.U. 31.7.2000, n. 177)
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 155) – D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Attuazione della direttiva CEE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 156) – D.lgs. 28.7.2000, n. 254** (Suppl. ord. G.U. 12.9.2000, n. 213)
Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 19.6.1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 157) – DM 1.8.2000** (G.U. 31.8.2000, n. 203)
Modalità tecniche di computo del disavanzo ai fini del "Patto di stabilità interno" di cui all'art. 30, comma 6, della L. 23.12.1999, n. 488.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 158) – DM 1.8.2000** (G.U. 27.12.2000, n. 300)
Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 159) – DM 4.8.2000** (G.U. 21.8.2000, n. 194)
Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 160) – Provvedimento Banca d'Italia 4.8.2000** (Suppl. ord. G.U. 18.9.2000, n. 218)
Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria

- 161) – Provvedimento Banca d'Italia 10.8.2000** (G.U. 28.8.2000, n. 200)
Modifica delle istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese, 4° aggiornamento del 10.8.2000 alla circolare 21.4.1999, 229.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria
- 162) – D.lgs. 18.8.2000, n. 267** (Suppl. ord. G.U. 28.9.2000, n. 227)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 163) – DM 22.8.2000** (G.U. 12.9.2000, n. 213)
Definizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 164) – DM 23.8.2000** (G.U. 1.9.2000, n. 204)
Affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato.
G – La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia
Appendice: Gestione accentrata
H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 165) – DL 28.8.2000, n. 240** (G.U. 30.8.2000, n. 202)
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000–2001. (*Convertito nella L. 27.10.2000, n. 306.*)
C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego
- 166) – DPR 30.8.2000** (G.U. 27.9.2000, n. 226)
Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della L. 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni.
C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego
- 167) – Decisione BCE 31.8.2000**
Variazione dei tassi ufficiali.
D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 168) – Regolamento CE 31.8.2000, n. 1921** (G.U. CE 9.11.2000, n. 87, II serie speciale)
Modifiche al regolamento (CE) 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e al regolamento (CE) 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (BCE/2000/8).
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 169) – Provvedimento Banca d'Italia 1.9.2000** (G.U. 5.9.2000, n. 207)
Variazione del tasso ufficiale di riferimento.
D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 170) – Provvedimento Banca d'Italia 8.9.2000** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del TUF.
G – La supervisione sui mercati
Testo: La supervisione sui mercati
L'attività normativa in Italia
Appendice: Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 171) – Provvedimento Banca d'Italia 8.9.2000** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del TUF.
G – La supervisione sui mercati
Testo: La supervisione sui mercati
L'attività normativa in Italia

- Appendice:* Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 172) – DM 14.9.2000** (G.U. 27.9.2000, n. 226)
 Cessazione del corso legale delle monete da L. 50 e da L. 100 di cui al DPR 6.7.1989.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 173) – DM 15.9.2000** (G.U. 22.9.2000, n. 222)
 Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 174) – Direttiva CE 18.9.2000, n. 28** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275/37)
 Modifica della direttiva CE 2000/12 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 175) – Direttiva CE 18.9.2000, n. 46** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275/39)
 Avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
- 176) – DL 30.9.2000, n. 268** (G.U. 2.10.2000, n. 230)
 Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise. (*Convertito nella L. 23.11.2000, n. 354.*)
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
- 177) – DM 2.10.2000** (G.U. 18.10.2000, n. 244)
 Linee guida d'uso dei videoterminali.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
- 178) – Decisione BCE 5.10.2000**
 Variazione dei tassi ufficiali.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 179) – Provvedimento Banca d'Italia 6.10.2000** (G.U. 10.10.2000, n. 237)
 Variazione del tasso ufficiale di riferimento.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 180) – Sentenza Corte costituzionale 9–17.10.2000, n. 425** (G.U. 25.10.2000, n. 44, I serie speciale)
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 181) – L. 11.10.2000, n. 290** (G.U. 19.10.2000, n. 245)
 Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

- C – La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 182) – Raccomandazione CE 11.10.2000, n. 303/05**
(G.U. CE 24.10.2000, n. C 303/6)
Mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro.
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
- 183) – DM 17.10.2000** (G.U. 18.10.2000, n. 244)
Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27.7.2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 184) – L. 27.10.2000, n. 306** (G.U. 28.10.2000, n. 253)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.8.2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000–2001.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 185) – DM 27.10.2000** (G.U. 24.11.2000, n. 275)
Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INAIL.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 186) – Provvedimento Banca d'Italia 30.10.2000**
(G.U. 7.11.2000, n. 260)
Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla società Monte Titoli Spa.
- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
Appendice: Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
- H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 187) – L. 8.11.2000, n. 328** (Suppl. ord. G.U. 13.11.2000, n. 265)
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 188) – DM 15.11.2000** (G.U. 19.12.2000, n. 295)
Termini e condizioni definitivi inerenti l'operazione di cessione dei crediti INAIL.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 189) – DM 16.11.2000** (G.U. 23.11.2000, n. 274)
Proroga della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27.7.2000, n. 212.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 190) – DM 20.11.2000** (G.U. 27.11.2000, n. 277)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000.
- C – La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 191) – L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
Misure in materia fiscale.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale

- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Rivalutazione delle immobilizzazioni ex lege 21 novembre 2000, n. 342
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri di valutazione
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 192) – L. 23.11.2000, n. 354** (G.U. 30.11.2000, n. 280)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate
 Le spese
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Prestazioni di protezione sociale
- 193) – DL 24.11.2000, n. 346** (G.U. 27.11.2000, n. 277)
 Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua. (*Decaduto. Alcune norme sono state recepite dalla L. 23.12.2000, n. 388.*)
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 194) – DPCM 28.11.2000** (G.U. 10.4.2001, n. 84)
 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 195) – Provvedimento Banca d'Italia 28.11.2000** (G.U. 22.12.2000, n. 298)
 Disposizioni in materia di regolamenti dei Fondi comuni di investimento mobiliare.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 196) – Regolamento CE 29.11.2000, n. 2658** (G.U. CE 5.12.2000, n. L 304/3)
 Applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 197) – Regolamento CE 29.11.2000, n. 2659** (G.U. CE 5.12.2000, n. L 304/7)
 Applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.
- F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 198) – DPR 30.11.2000** (G.U. 23.1.2001, n. 18)
 Determinazione, per l'anno scolastico 2000–2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 199) – DM 11.12.2000** (G.U. 15.12.2000, n. 292)
 Modifica del saggio di interesse legale.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 200) – L. 14.12.2000, n. 385** (G.U. 28.12.2000, n. 301)
 Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 201) – DPCM 15.12.2000** (G.U. 23.3.2001, n. 69)
 Riparto fra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 202) – DPCM 21.12.2000, n. 452** (G.U. 6.4.2001, n. 81)
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 22.12.1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998, n. 448.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 203) – L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
- B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: L'occupazione
- C – La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
Le Amministrazioni locali
La politica di bilancio in Italia
- Appendice:* Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione sociale
Pubblico impiego
Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
Struttura del sistema finanziario:
le società finanziarie
- 204) – DPR 28.12.2000, n. 445** (Suppl. ord. G.U. 20.2.2001, n. 42)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 205) – L. 29.12.2000, n. 401** (G.U. 8.1.2001, n. 5)
Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 206) – DL 29.12.2000, n. 394** (G.U. 30.12.2000, n. 303)
Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura. (*Convertito nella L. 28.2.2001, n. 24.*)
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 207) – DM 29.12.2000** (G.U. 20.2.2001, n. 42)
Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della L. 21.11.2000, n. 342.
- C – La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 208) – DD.MM. 12.1.2001** (G.U. 18.1.2001, n. 14)
Determinazione delle commissioni onnicomprensive e delle maggiorazioni forfettarie da riconoscere, per l'anno 2001, agli intermediari per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato.
- D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 209) – Provvedimento Banca d'Italia 12.1.2001** (G.U. 14.2.2001, n. 37)
Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette.
- E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I rapporti con gli altri organi dello Stato e la prevenzione della criminalità economica
- 210) – Delibera Consob 22.1.2001, n. 12925** (G.U. 1.2.2001, n. 26)
Autorizzazione alla gestione accentrata di strumenti finanziari da parte della Monte Titoli Spa.

- G – La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
Appendice: Gestione accentrata
- 211) – Ordinanza Corte costituzionale 24.1.2001, n. 25** (G.U. 14.2.2001, n. 7, I serie speciale)
 Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del DL. 24.9.1996, n. 497.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
- 212) – DM 16.2.2001** (G.U. 28.2.2001, n. 49)
 Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa DD.PP.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 213) – DL 19.2.2001, n. 17** (G.U. 20.2.2001, n. 42)
 Interventi per il ripiano dei disavanzi del SSN al 31.12.1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. (*Convertito nella L. 28.3.2001, n. 129.*)
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 214) – D.lgs. 26.2.2001, n. 100** (G.U. 5.4.2001, n. 80)
 Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 25.2.2000, n. 61, recante attuazione della direttiva CE 97/81 relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Le relazioni industriali
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 215) – DM 27.2.2001** (G.U. 20.3.2001, n. 66)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della L. 23.12.2000, n. 388. Anno 2001.
C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 216) – L. 28.2.2001, n. 24** (G.U. 28.2.2001, n. 49)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL. 29.12.2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale
- 217) – L. 5.3.2001, n. 57** (G.U. 20.3.2001, n. 66)
 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
F – Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo rilevante per la concorrenza
- 218) – DM 14.3.2001** (G.U. 16.3.2001, n. 63)
 Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 219) – DPR 14.3.2001, n. 144** (G.U. 23.4.2001, n. 94)
 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.
E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale
H – La sorveglianza sul sistema dei pagamenti
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Servizi di bancoposta
- 220) – DM 26.3.2001** (G.U. 30.3.2001, n. 75)
 Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE.
C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette
- 221) – L. 28.3.2001, n. 129** (G.U. 19.4.2001, n. 91)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 19.2.2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del SSN al 31.12.1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale

222) – D.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Suppl. ord. G.U. 9.5.2001, n. 106)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

C – La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego

223) – DM 30.3.2001 (G.U. 9.4.2001, n. 83)

Attuazione degli artt. 1 e 5 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d), e f)*, della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

224) – DM 4.4.2001 (G.U. 14.4.2001, n. 88)

Integrazione, ai sensi dell'art. 145, comma 62, della L. 23.12.2000, n. 388, del DM 22.9.1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

225) – Direttiva CE 4.4.2001, n. 24 (G.U. CE 5.5.2001, n. L 125/15)

Risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

E – L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

226) – D.lgs. 12.4.2001, n. 168 (G.U. 11.5.2001, n. 108)

Disposizioni correttive del D.lgs. 18.2.2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione sociale

227) – DM 13.4.2001, n. 162 (G.U. 8.5.2001, n. 105)

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli artt. da 10 a 16 della L. 21.11.2000, n. 342.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

228) – DPCM 30.4.2001 (G.U. 10.5.2001, n. 107)

Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonché di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attività marginali.

C – La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

229) – DL 3.5.2001, n. 158 (G.U. 4.5.2001, n. 102)

Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

C – La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

230) – DM 9.5.2001 (G.U. 18.5.2001, n. 114)

Approvazione del nuovo modello per la situazione dei conti dell'Istituto di emissione.

I – Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Modifiche allo schema di stato patrimoniale

231) – Decisione BCE 10.5.2001

Variazione dei tassi ufficiali.

D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Testo: La politica monetaria

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

232) – Provvedimento Banca d'Italia 10.5.2001 (G.U. 15.5.2001, n. 111)

Variazione del tasso ufficiale di riferimento.

D – La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Irpef, Irpeg e altre imposte dirette – Dal periodo d'imposta 2000 sono entrate in vigore alcune modifiche permanenti alla struttura dell'Irpef. In particolare, la legge finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha disposto la riduzione dal 26,5 al 25,5 per cento dell'aliquota dell'imposta relativa al secondo scaglione di reddito e l'aumento della detrazione per i familiari a carico. Il DL 30.9.2000, n. 268 (convertito nella L. 23.11.2000, n. 354), ha disposto l'ampliamento del primo scaglione dell'imposta da 15 a 20 milioni di reddito e l'incremento delle detrazioni per il lavoro dipendente, per le pensioni e per il lavoro autonomo, elevando così la soglia di esenzione dall'imposta. Con l'approvazione del collegato alla legge finanziaria per il 2000 (L. 21.11.2000, n. 342), sono entrate in vigore dal 2000 le seguenti disposizioni: *a)* l'introduzione della deducibilità dal reddito del datore di lavoro privato, entro l'importo di 3.000.000 di lire, delle spese relative ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare; *b)* l'introduzione di alcuni nuovi oneri per i quali è riconosciuta la detraibilità dall'imposta nella misura del 19 per cento (spese per l'assistenza sanitaria fornita da personale infermieristico, spese sanitarie sostenute per i familiari fiscalmente non a carico affetti da patologie particolari, spese per le cure veterinarie, ampliamento da uno a due milioni dell'importo massimo deducibile per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche). Sempre dal 2000, la legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) ha disposto: *a)* l'esenzione dall'imposta per il reddito figurativo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze; *b)* l'incremento delle detrazioni dall'imposta per i titolari di contratti di locazione di abitazioni adibite a dimora principale; *c)* l'inclusione fra gli oneri detraibili dall'imposta, nella misura del 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Altre disposizioni hanno riguardato l'emersione di redditi da pensione estera non dichiarati fino al 1999.

Lo stesso provvedimento ha stabilito una graduale riduzione delle aliquote dell'Irpef da attuarsi fra il 2001 e il 2003. Al netto dell'addizionale regionale, l'aliquota del primo scaglione (fino a 20 milioni di reddito) è fissata al 18 per cento dal 2001. Relativamente al secondo scaglione (da 20 a 30 milioni), l'aliquota è ridotta al 24 per cento dal 2001 e scenderà di un ulteriore punto in ciascuno dei due anni successivi. L'aliquota del terzo scaglione (da 30 a 60 milioni) è ridotta al 32 per cento dal 2001. Quella del quarto scaglione (da 60 a 135 milioni), è fissata al 39 per cento dal 2001 e sarà ridotta di 0,5 punti percentuali in ciascuno dei due anni successivi. Analogo andamento è previsto per l'aliquota dell'ultimo scaglione di reddito (oltre 135 milioni), che è stabilita al 45 per cento nel 2001 e sarà ridotta al 44,5 per cento nel 2002 e al 44 per cento nel 2003.

Dal periodo d'imposta 2001, la L. 342 del 2000 ha disposto l'inserimento dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fra i redditi assimilati a

quelli da lavoro dipendente (in precedenza erano compresi nei redditi da lavoro autonomo). La L. 388 del 2000 ha aumentato le detrazioni per i familiari a carico per i percettori di redditi complessivi non superiori a 100 milioni di lire, ha ampliato la possibilità di fruire della detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari e ha confermato la misura delle detrazioni per il lavoro dipendente e autonomo, stabilita dal DL 268 del 2000. La L. 388 del 2000 ha infine precisato che, ai sensi della L. 27.4.1989, n. 154, le modifiche apportate alla struttura dell'Irpef devono essere considerate valide ai fini della restituzione del drenaggio fiscale.

In attuazione di una delle deleghe al Governo contenute nella L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 41, che ha disciplinato il trattamento fiscale dei contributi ai Fondi integrativi del SSN (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Nell'ambito delle disposizioni emanate in materia di tassazione del reddito d'impresa, assumono particolare rilevanza quelle che hanno interessato l'applicazione della DIT e la riduzione dell'aliquota dell'Irpeg. Le altre disposizioni hanno riguardato alcune categorie di soggetti o hanno disciplinato regimi fiscali specifici. Con riferimento alla DIT (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1997 il paragrafo: *Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria*), il D.lgs. 23.12.1999, n. 505, ha esteso la possibilità di usufruire dell'aliquota agevolata dell'Irpeg al 7 per cento dal 2000 anche alle società che si quotano nei mercati regolamentati degli altri paesi dell'Unione europea, escluse le società con patrimonio netto superiore ai 500 miliardi. Il D.lgs. 18.1.2000, n. 9, ha introdotto un coefficiente moltiplicativo del patrimonio per la determinazione della quota di reddito da assoggettare all'aliquota agevolata dell'Irpeg. Il coefficiente è di 1,2 per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e di 1,4 per quelli seguenti. Dal periodo d'imposta 2000, le imprese individuali e le società di persone possono determinare il reddito agevolato facendo riferimento all'intero patrimonio risultante dall'ultimo bilancio al netto dell'utile dell'esercizio e non soltanto agli incrementi patrimoniali realizzati dal 30 settembre 1996. I DD.MM. 30.3.2000 e 30.3.2001 hanno fissato nella misura del 7 per cento, rispettivamente per il 2000 e per il 2001, la remunerazione ordinaria da applicare agli incrementi patrimoniali. La L. 388 del 2000 ha eliminato dal 2001 il vincolo dell'aliquota media minima del 27 per cento (20 per le società che si quotano nei mercati regolamentati), ha consentito di ampliare il patrimonio netto con un'apposita riserva derivante dalla riclassificazione degli ammortamenti anticipati pregressi e ha previsto la possibilità di emanare coefficienti di remunerazione ordinaria differenziati in funzione del settore di attività, delle dimensioni e della localizzazione delle imprese.

La legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000) ha avviato un graduale processo di riduzione dell'aliquota dell'Irpeg: essa è stata ridotta dal 37 al 36 per cento dal periodo d'imposta 2001; sarà del 35 per cento dal 2003 (con la conseguente variazione della misura del credito d'imposta per gli utili distribuiti). La misura dell'acconto, ridotta dal 98 al 93 per cento nel 2000 (DL 268 del 2000), è stata fissata al 93,5 per cento nel 2001, sarà pari al 98,5 per cento nel 2002 e al 99 per cento nel 2003.

Nell'ambito dei provvedimenti riguardanti specifici soggetti, la L. 342 del 2000 ha elevato dallo 0,5 allo 0,6 per cento il limite delle svalutazioni fiscali dei crediti iscritti nei bilanci degli enti creditizi dal periodo d'imposta 2000, e ha esteso da 7 a 9 anni il periodo di ripartizione delle quote eccedenti il *plafond* deducibile.

Dal 2001 la L. 388 del 2000 ha introdotto due regimi fiscali opzionali per le persone fisiche che intraprendono nuove iniziative produttive o che svolgono un'attività con volumi di affari non superiori a determinati limiti (cosiddette attività marginali). Nel primo caso, sono previsti un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 10 per cento del reddito dei primi tre anni di attività e l'esonero dagli adempimenti contabili. Nel secondo caso, per

le attività marginali, si stabiliscono l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 15 per cento del reddito e la semplificazione degli adempimenti contabili.

Dal periodo d'imposta 2002, le imprese in contabilità ordinaria soggette all'Irpef potranno applicare un regime impositivo analogo a quello dell'Irpeg (tassazione separata in ambito Irpef con aliquota proporzionale sull'utile non distribuito e imposizione progressiva, con credito d'imposta, per gli utili distribuiti).

Con il DM 11.12.2000 è stata variata la misura del saggio d'interesse legale dal 2,5 al 3,5 per cento, con decorrenza dal 2001.

Dal 2001, il collegato alla legge finanziaria per il 2000 (L. 342 del 2000) ha riordinato la disciplina fiscale applicabile alle successioni e donazioni. Rispetto al regime precedente, le imposte non vengono più applicate al valore complessivo dell'asse ereditario, ma in capo ai singoli eredi o donatari, ciascuno dei quali può beneficiare di una franchigia di 350 milioni di lire (elevata a un miliardo per i figli minori di età e per le persone con *handicap grave*). L'imposta è ora applicata in modo proporzionale con aliquote variabili dal 4 all'8 per cento in base al grado di parentela e non più con aliquote crescenti in base al valore imponibile. Alle donazioni si applica lo stesso regime delle successioni con le aliquote dell'imposta ridotte di un punto. È introdotta la possibilità per il titolare dei beni di versare in vita l'imposta di successione. Sui trasferimenti immobiliari conseguenti alle donazioni e alle successioni, l'Invim non è dovuta e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché proporzionale se almeno un beneficiario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni per la prima casa. Norme particolari hanno riguardato gli atti di successione o donazione di aziende, titoli o partecipazioni in società non azionarie.

b) Tassazione delle attività finanziarie – Dal 1° gennaio del 2000, il D.lgs. 23.12.1999, n. 505 ha elevato dal 12,5 al 27 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile agli Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) sulla parte del risultato di gestione riferibile alle partecipazioni qualificate. La disciplina si applica agli OICR con meno di 100 partecipanti (L. 21.11.2000, n. 342) le cui quote non siano detenute per almeno il 50 per cento da investitori sottoposti a vigilanza. Il D.lgs. 505 del 1999 ha inoltre regolamentato il trattamento fiscale delle azioni di nuova emissione assegnate dalle società ai propri dipendenti (cosiddette *stock option*).

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 47 che riforma, dal 2001, la disciplina fiscale applicabile alle diverse forme di impiego del risparmio previdenziale: previdenza complementare, contratti di assicurazione e TFR (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*). Il successivo D.lgs. 12.4.2001, n. 168, ha apportato alcune modifiche alle modalità di applicazione dei regimi fiscali previsti dal D.lgs. 47 del 2000.

Il D.lgs. 19.7.2000, n. 221, è intervenuto in materia di polizze assicurative *unit linked*, ossia polizze assicurative sulla vita le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di OICR.

Il DM 4.8.2000 (previsto dal D.lgs. 221 del 2000) ha stabilito le modalità di determinazione dell'equalizzatore, ossia lo strumento che consente di correggere le plusvalenze realizzate, al fine di rendere equivalente, sotto il profilo finanziario, la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione. La correzione si applica alle seguenti cessioni di attività finanziarie effettuate dal 1° gennaio del 2001 e detenute dalle persone fisiche (in regime di risparmio amministrato e in quello della dichiarazione) per un periodo di tempo superiore a 12 mesi: partecipazioni non qualificate in società o enti, titoli non rappresentativi di merci (quali le obbligazioni), valute estere e metalli preziosi, strumenti finanziari derivati, partecipazioni in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie. Sono esclusi, in particolare, le plusvalenze conseguite nell'esercizio d'impresa commerciale e i proventi derivanti da quote di fondi comuni italiani.

La formula per il calcolo del correttivo consiste nel (a) calcolare, per ciascuno degli anni di possesso del titolo, la quota di plusvalenza maturata (risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno e la quotazione al termine dell'anno precedente), (b) capitalizzare ciascuna quota autonomamente anno per anno in regime di capitalizzazione composta, in base al tasso di rendimento netto dei titoli di Stato, (c) moltiplicare ciascuna plusvalenza capitalizzata per l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente al termine del rispettivo periodo di maturazione. La somma di questi ultimi prodotti rappresenta l'imposta da pagare.

Il criterio per il calcolo della quota della plusvalenza attribuibile a ciascun anno è diverso a seconda che il titolo sia o meno negoziato in mercati regolamentati (italiani o esteri). Nel primo caso, la quota di plusvalenza maturata nell'anno viene ricostruita sulla base delle quotazioni del titolo rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, in qualità di organo tecnico competente per la rilevazione delle quotazioni dei titoli. Nel caso, invece, di titoli non negoziati nei mercati regolamentati, la quota di plusvalenza attribuita a ciascun periodo è calcolata come quota della plusvalenza effettivamente realizzata (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) in proporzione ai giorni di possesso in ciascun anno.

La L. 342 del 2000 ha modificato dal 2001 la modalità di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sul risparmio gestito collettivo: in luogo del versamento in un'unica soluzione entro il 16 febbraio dell'anno successivo, è prevista la ripartizione in undici rate di pari importo a partire dalla stessa data. I versamenti sono effettuati al netto dell'imposta sostitutiva rimborsata ai non residenti. La legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) ha ridotto la misura delle sanzioni applicabili ai sostituti d'imposta e agli intermediari che regolarizzano, entro certi termini, gli omessi versamenti delle imposte sostitutive di cui al D.lgs. 21.11.1997, n. 461.

La L. 342 del 2000 ha modificato il regime fiscale previsto dal D.lgs. 8.10.1997, n. 358, per le plusvalenze derivanti da operazioni di cessione (o conferimento) di aziende o di partecipazioni (di controllo o di collegamento) iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie a decorrere dal periodo d'imposta 2000: da un lato, l'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sulle citate plusvalenze è ridotta dal 27 al 19 per cento; dall'altro, è abolita la possibilità di rateizzare in cinque anni l'imposta dovuta.

La L. 388 del 2000 ha esteso agli investimenti delle riserve ufficiali di paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni contro le doppie imposizioni, l'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi in Italia e detenuti da non residenti di cui al D.lgs. 1.4.1996, n. 239.

c) Accertamento e riscossione d'imposte e di contributi – Con la L. 27.7.2000, n. 212, è stato emanato lo statuto dei diritti del contribuente. Esso raccoglie e coordina i principi generali dell'ordinamento tributario cui dovranno conformarsi i rapporti tra fisco e contribuenti. Dal 2001, il provvedimento ha istituito presso ciascuna direzione regionale delle entrate e nelle province autonome di Trento e Bolzano un organo collegiale, il Garante del contribuente, che opera in piena autonomia anche sulla base di segnalazioni scritte dei contribuenti e riferisce sull'attività svolta agli stessi contribuenti e alla direzione regionale competente.

La legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) ha elevato da 500 milioni a un miliardo di lire l'ammontare massimo dei rimborsi d'imposta esigibili attraverso la compensazione.

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 21.11.2000, n. 342, in materia di procedure automatizzate per i rimborsi d'imposta, è stato emanato il DM 29.12.2000. Il decreto ha attribuito all'Ente Poste S.p.A. il compito di effettuare i rimborsi relativi alle imposte sui redditi fino a 3.000.000 di lire, mentre per quelli di importo superiore, è prevista la possibilità di accreditamento dei conti correnti bancari o postali dei contribuenti.

d) Provvedimenti di carattere transitorio – La L. 23.12.1999, n. 488 aveva stabilito la riduzione dal 98 al 92 per cento della misura dell'acconto dell'Irpef relativa all'anno 2000. Con il DL 30.9.2000, n. 268 (convertito nella L. 23.11.2000, n. 354), sono stati anticipati al 2000 alcuni degli effetti finanziari relativi alle modifiche permanenti dell'Irpef che altrimenti sarebbero emersi nel 2001. In particolare, per i lavoratori dipendenti sono state ridotte, nella misura massima di 350.000 lire, le ritenute sulla busta paga del novembre scorso; in favore dei titolari di redditi da pensione non superiori al trattamento minimo corrisposto dall'INPS, è stata disposta l'erogazione entro l'anno 2000, da parte dello stesso ente, di un contributo di 200.000 lire; per i lavoratori autonomi e per le imprese soggette all'Irpef è stata ridotta dal 92 all'87 per cento la misura dell'acconto dell'imposta autoliquidata versato entro il 30 novembre del 2000. Per le imprese è stata ridotta la misura degli acconti dell'Irpeg e dell'IRAP versati nel 2000 rispettivamente al 93 e al 95 per cento.

Gli incentivi fiscali introdotti dalla L. 27.12.1997, n. 449, per gli interventi di recupero residenziale eseguiti nel 1998 e 1999, sono stati prorogati all'anno 2000 dalla legge finanziaria per il 2000 (L. 488 del 1999, che ha ridotto dal 41 al 36 per cento la quota degli oneri detraibili dall'Irpef) e all'anno 2001 dalla L. 23.12.2000, n. 388.

Con la L. 21.11.2000, n. 342, è stata ampliata la possibilità di fruire della 'agevolazione Visco' (DL 12.3.1999, n. 63, recepito dalla L. 13.5.1999, n. 133) per gli investimenti realizzati dalle imprese nel biennio 1999-2000. In particolare: *a)* gli oneri relativi agli investimenti che non hanno trovato capienza ai fini dell'agevolazione nel 1999 possono essere riportati al 2000; *b)* rientrano nell'agevolazione anche gli investimenti la cui realizzazione è iniziata in periodi d'imposta precedenti, limitatamente alla parte eseguita nel biennio 1999-2000, e alcune tipologie di immobili prima escluse. Contestualmente sono state stabilite alcune disposizioni tese a evitare comportamenti elusivi. Con la legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), l'agevolazione è stata estesa al 2001 limitatamente alle imprese soggette all'Irpeg.

La L. 488 del 1999 ha emanato alcune disposizioni di carattere transitorio che hanno trovato applicazione nel corso del 2000: *a)* la possibilità di rettifica del valore delle scorte iniziali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre del 1999 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e, in alcuni casi, dell'IVA; *b)* la proroga al periodo d'imposta 2000 dell'agevolazione di cui alla L. 449 del 1997, relativa alla deducibilità delle spese di ammodernamento degli immobili in cui si svolge l'attività d'impresa; *c)* la proroga all'anno 2000 degli incentivi introdotti dalla L. 7.8.1997, n. 266 per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli.

Il collegato alla legge finanziaria per il 2000 (L. 342 del 2000) ha introdotto la rivalutazione facoltativa delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle partecipazioni di controllo o di collegamento costituenti immobilizzazioni iscritte nel bilancio d'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del 1999. La rivalutazione è effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello di riferimento e comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento negli altri casi, rateizzabile in tre anni, a partire dal saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio in cui essa è effettuata. Tuttavia, in occasione dell'emanazione del regolamento di attuazione del provvedimento (DM 13.4.2001, n. 162), è stato stabilito che le società e gli enti che abbiano approvato il bilancio entro l'8 maggio del 2001 (data di pubblicazione del citato regolamento), possano eseguire la rivalutazione nel bilancio del 2001 ed effettuare il pagamento a partire dal saldo delle imposte per tale anno.

Lo stesso provvedimento ha disposto la restituzione, nel 2001, dell'80 per cento della tassa per l'assistenza medica di base versata per l'anno 1993.

In favore degli enti creditizi, la L. 342 del 2000 ha sostanzialmente riproposto le disposizioni del DL 23.2.1995, n. 41 (convertito nella L. 22.3.1995, n. 85), in materia di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio e di affrancamento delle riserve in so-

sospensione d'imposta conseguenti alle operazioni di conferimento effettuate in base alla L. 30.7.1990, n. 218. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva in tre rate annuali a decorrere dal saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le disposizioni sono state estese anche ai conferimenti realizzati ai sensi del D.lgs. 8.10.1997, n. 358. Lo stesso provvedimento ha previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'IRAP in caso di trasferimento, anche parziale, del fondo rischi su crediti al fondo rischi bancari generali, da versare anch'essa in tre rate annuali a decorrere dal saldo delle imposte sui redditi relative al 2000.

La L. 388 del 2000 ha concesso un credito d'imposta pari a 800.000 lire mensili per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato nel periodo 1° ottobre 2000 – 31 dicembre 2003 che incrementi la base occupazionale rispetto alla media del periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000. L'agevolazione è riservata ai nuovi assunti di età non inferiore a 25 anni non occupati a tempo indeterminato nei due anni precedenti. Per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni meridionali e insulari, nelle altre aree svantaggiate individuate dall'art. 4 della L. 23.12.1998, n. 448, e nelle regioni Abruzzo e Molise, è concesso un ulteriore credito d'imposta di 400.000 lire mensili. Quest'agevolazione sostituisce quella prevista dalla L. 448 del 1998 (concessione di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate che nel triennio 1999-2001 incrementino la base occupazionale), che è rimasta in vigore per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre del 2000. Entrambi i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dei tributi dovuti con i versamenti unitari.

La L. 388 del 2000 ha introdotto un'agevolazione fiscale per le imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2006 nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord. Anche quest'agevolazione è concessa in forma di credito d'imposta; essa è utilizzabile esclusivamente in compensazione dei tributi dovuti con i versamenti unitari ed è commisurata agli investimenti effettuati.

Il DM 17.10.2000 ha disposto, in favore dei soggetti che risiedono o svolgono un'attività produttiva nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, e nella provincia di Savona, colpiti dalle alluvioni dei mesi di settembre e ottobre 2000, la sospensione dal 13 al 31 ottobre dello stesso anno dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari. Il successivo DM 16.11.2000 ha prorogato la sospensione al 16 dicembre del 2000 estendendola ad altre Regioni, limitatamente ai soggetti che hanno subito ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale o un danno superiore al 30 per cento del valore delle abitazioni o degli immobili sedi di attività produttive. Alcuni provvedimenti successivi hanno esteso l'ambito territoriale di applicazione della sospensione dei termini tributari. È stato inoltre stabilito che le entrate e le spese degli Enti locali connesse con le citate alluvioni non debbano essere computate ai fini del Patto di stabilità interno per gli anni 2000-02.

In seguito all'emergenza causata dal morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina, il DM 14.3.2001 ha disposto la sospensione dei termini e dei versamenti tributari dal 15 febbraio al 15 agosto del 2001, nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio al dettaglio e al minuto di carni bovine.

e) Proroghe dei termini di versamento delle imposte e dei contributi – Per l'anno 2000 sono stati stabiliti alcuni differimenti dei termini di versamento delle imposte autoliquidate. In particolare, per le persone fisiche e le società di persone, il DPCM 20.4.2000 ha disposto la proroga al 31 luglio 2000 del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. I relativi versamenti sono stati differiti al 20 giugno 2000 senza la maggiorazione e al 20 luglio 2000 con la maggiorazione. Per gli altri soggetti, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2000 per la presentazione delle dichiarazioni in scadenza dal 1° gennaio al 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono dovuti i relativi versamenti: la maggiorazione dello 0,4 per cento si applica a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria.

Le scadenze stabilite per il 2000 sono state confermate anche per il 2001 (DPCM 30.4.2001) con l'eccezione di quella per la trasmissione telematica delle dichiarazioni differita al 31 ottobre del 2001.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto – La legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha disposto, per tale anno, la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sulle prestazioni di assistenza domiciliare e su quelle di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato. Tali disposizioni sono state prorogate al 2001 dalla L. 23.12.2000, n. 388.

Il regime di indetraibilità dell'imposta relativa a operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa è stato prorogato al 2000 dalla L. 488 del 1999 e al 2001 dalla L. 388 del 2000, la quale tuttavia ha ridotto al 90 per cento la misura dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di tali beni.

Il regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli è stato prorogato al 2000 dal DL 15.2.2000, n. 21 (convertito nella L. 14.4.2000, n. 92), e al 2001 dalla L. 21.11.2000, n. 342.

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2000 (L. 342 del 2000) ha apportato numerose modifiche alle norme del DPR 26.10.1972, n. 633 (istitutivo dell'IVA), che disciplinano alcuni dei regimi speciali in deroga ai criteri ordinari di applicazione del tributo: il regime per le cessioni di rottami e per quelle relative all'oro da investimento e il regime speciale per i beni usati (esteso dal 2001 alle vendite all'asta). Altre disposizioni hanno apportato variazioni alla misura del tributo per alcuni beni o servizi. In particolare, è stata disposta l'applicazione dell'imposta con aliquota al 4 per cento per le gestioni delle mense scolastiche degli Enti locali prima esenti ed è stata ridotta dal 20 al 10 per cento l'aliquota sui prodotti omeopatici. Anche la L. 388 del 2000 ha apportato limitate variazioni ai regimi speciali dell'imposta applicabili al settore dei giochi di abilità e delle scommesse, alle importazioni di prodotti specifici e alle cessioni di rottami.

In favore dei contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali dell'IVA, dal 1° gennaio del 2001 il provvedimento ha disposto la riduzione dall'1,5 all'1 per cento la misura degli interessi da corrispondere a titolo di maggiore imposta.

b) Altre imposte sugli affari – Dal 2000 sono entrate in vigore le agevolazioni fiscali sui trasferimenti immobiliari disposte dalla legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23.12.1999, n. 488): *a)* la riduzione del 25 per cento dell'Invim relativa alle compravendite di immobili destinati a uso abitativo e delle relative pertinenze; *b)* la riduzione di un punto dell'aliquota dell'imposta di registro sui medesimi atti (dal 4 al 3 per cento per l'aliquota agevolata, dall'8 al 7 per cento per quella ordinaria). Con la legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388), è stato ampliato da 12 a 18 mesi il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento della residenza per poter usufruire delle agevolazioni relative all'acquisto della 'prima casa'.

Con la L. 388 del 2000 è stata disposta l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'Invim, già prevista per i fondi rustici, per tutti i beni costituenti le aziende agricole. Il provvedimento ha inoltre previsto a carico delle imprese il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Invim decennale sugli incrementi di valore maturati fino al 31 dicembre del 1992. La scadenza del versamento è stata fissata al 31 marzo del 2001.

Il collegato alla legge finanziaria per il 2000 (L. 21.11.2000, n. 342) ha previsto l'emanazione di decreti per la fissazione di nuove tariffe per l'imposta di bollo e per la tassa sulle

concessioni governative. Ha inoltre stabilito alcuni casi di esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.

La L. 388 del 2000 ha previsto alcuni interventi in materia di regolamentazione delle scommesse, di apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità, di esercizio delle sale pubbliche da gioco in cui queste apparecchiature sono installate. Lo stesso provvedimento ha disposto l'aumento della giocata minima del Superenalotto dal 1° gennaio del 2001 e il versamento entro il 30 giugno del 2001 di un contributo *una tantum* da parte dei raccoglitori del gioco del lotto pari a 2.500.000 lire per ciascun terminale installato.

c) Imposte di fabbricazione e di consumo – Al fine di contrastare le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, dal novembre del 1999 è stata attuata una progressiva riduzione della misura delle accise sugli oli minerali. Tali riduzioni sono state introdotte dai seguenti provvedimenti: DL 29.10.1999, n. 383 (convertito nella L. 28.12.1999, n. 496), DD.MM. 29.12.1999, 23.2.2000 e 17.3.2000. Il DL 30.9.2000, n. 268 (convertito nella L. 23.11.2000, n. 354) ha prorogato al 31 dicembre del 2000 le riduzioni delle accise stabilite con l'ultimo decreto e ha introdotto ulteriori riduzioni temporanee per i carburanti utilizzati come combustibile per il riscaldamento e per il gas metano impiegato per usi diversi dall'autotrazione. Le riduzioni sono state prorogate al 30 giugno del 2001 dalla legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388). Il provvedimento ha inoltre stabilito alcune riduzioni permanenti dell'accisa sui carburanti usati dai taxi, dalle ambulanze e su alcuni prodotti di ridotto impatto ambientale (come il bioetanolo), nonché altre riduzioni temporanee dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori e nelle serre. La L. 21.11.2000, n. 342, ha disposto l'applicazione dell'accisa sul GPL con l'aliquota agevolata (pari al 10 per cento di quella ordinaria) ai servizi pubblici di trasporto e ha introdotto dal 2001 un credito d'imposta di 20 lire per ogni Kwh di calore prodotto dagli impianti alimentati da energia geotermica.

Dal 1° gennaio del 2000, la L. 13.5.1999, n. 133 ha incrementato le aliquote dell'addizionale erariale dell'imposta sull'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (soppressa dalla L. 388 del 2000 dal 1° gennaio del 2001), contestualmente ha escluso dall'applicazione del tributo l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata nelle stesse imprese. Sempre dal 2000, il D.lgs. 133 del 1999 ha incrementato l'addizionale sul consumo di energia elettrica per le abitazioni (attribuita ai Comuni) e i locali (attribuita alle Province), e ha ridotto in pari misura i trasferimenti erariali a Province e Comuni. Nella stessa materia la L. 388 del 2000 ha disposto l'applicazione del diritto di licenza in maniera unificata (150.000 lire annue, indipendentemente dalla potenza degli impianti) e ha fissato al giorno 16 del mese tutte le scadenze relative ai versamenti delle accise che dal 1° marzo del 2001 possono essere effettuati con il modello di versamento unitario.

In attuazione della L. 388 del 2000, il DM 26.3.2001 ha disposto l'aumento delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati dal 30 marzo del 2001.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno – Nell'ambito delle norme che regolano il cosiddetto Patto di stabilità interno (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1998 il paragrafo: *Finanza decentrata*), la legge finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha confermato il criterio per la determinazione dell'obiettivo concernente i conti pubblici del complesso delle Amministrazioni locali (miglioramento del saldo del bilancio rispetto a un valore tendenziale). Essa ha introdotto una nuova definizione di saldo di riferimento, precisata in due circolari del Ministero del Tesoro (circolare 4.2.2000, n. 4, per le Province e i Comuni e circolare 25.2.2000, n. 8, per le Regioni a statuto ordinario). Nella nuova definizione il saldo di riferi-

mento è dato dalla differenza fra: (a) il totale degli incassi al netto dei proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari, di quelli derivanti dalla riscossione di crediti, delle entrate di carattere eccezionale e dei trasferimenti dallo Stato, dalla UE e dagli Enti coinvolti nel Patto e (b) le spese correnti al netto della spesa per interessi, delle spese di carattere eccezionale e di quelle sostenute a fronte di trasferimenti a destinazione vincolata. Relativamente alle Regioni, il DM 1.8.2000 ha modificato di nuovo la definizione del saldo di riferimento per il 2000, stabilendo l'esclusione delle entrate e delle spese del comparto sanitario.

La L. 488 del 1999, ha inoltre stabilito che l'eventuale mancato conseguimento dell'obiettivo fissato per il 1999 debba trovare compensazione nel 2000. È concessa agli Enti la facoltà di applicare retroattivamente al 1999 la nuova definizione di saldo e, in questo caso, anche la possibilità di valutare la propria conformità al Patto sulla base del saldo calcolato cumulativamente per il biennio 1999-2000.

Le circolari di cui sopra hanno confermato per il 2000 i criteri di calcolo dell'obiettivo specifico di ciascun ente, definito in termini di miglioramento del proprio saldo rispetto al suo valore tendenziale. Quest'ultimo è dato dal saldo del 1999 peggiorato di un ammontare pari all'80 per cento del tasso di crescita del PIL previsto per il 2000. Il miglioramento del saldo richiesto alle Regioni è pari all'1 per cento delle spese correnti primarie del 1999; quello fissato per gli Enti locali è pari al maggior importo fra l'1,1 per cento delle spese correnti primarie del 1999 e il 3 per cento del saldo tendenziale del 2000. Per gli Enti che conseguono il proprio obiettivo, la L. 488 del 1999 ha previsto la riduzione dei tassi d'interesse sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.; per gli altri, l'agevolazione si applica solo qualora l'obiettivo fissato per il complesso delle Amministrazioni locali venga raggiunto. Sono state inoltre aggiunte alcune misure che gli Enti possono adottare per conseguire gli obiettivi fissati dal Patto.

La legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) ha confermato la definizione di saldo di riferimento per il 2000; essa ha tuttavia modificato il criterio per la determinazione dell'obiettivo, disponendo che il saldo non debba registrare un peggioramento superiore al 3 per cento rispetto al valore registrato nel 1999. La L. 388 del 2000 ha inoltre stabilito che l'agevolazione relativa ai mutui contratti con la Cassa DD.PP. erogati dal 2001 si applichi anche agli Enti che non hanno raggiunto il proprio obiettivo qualora venga comunque conseguito l'obiettivo fissato per il comparto di appartenenza (Regioni, Province o Comuni). Dal 2001 le norme del Patto di stabilità interno non interessano i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Altre disposizioni hanno riguardato le modalità con cui gli Enti sono tenuti a riferire sull'andamento del saldo nel corso dell'anno. La circolare 6.2.2001, n. 6, ha chiarito le modalità di applicazione del Patto per l'anno 2001 per le Province e per i Comuni.

b) Trasferimenti erariali – L'entità dei trasferimenti erariali alle Regioni e agli Enti locali per il 2000 è stata fissata dalla L. 23.12.1999, n. 488, nella stessa misura prevista per l'anno precedente. La L. 11.10.2000, n. 290 ha attribuito 316 miliardi alle Regioni a statuto ordinario (RSO) a decorrere dal 2000, per compensare l'abolizione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (Ariet) disposta con la L. 28.12.1995, n. 549. Con la legge finanziaria per il 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) sono stati stanziati ulteriori 663 miliardi annui al fine di coprire la perdita di gettito subita nel periodo 1998-2000 dalle RSO per la riduzione della quota dell'accisa sulla benzina loro attribuita, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

In attuazione della delega contenuta nella L. 13.5.1999, n. 133, in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, il Governo ha emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 56 (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Finanza decentrata*). Il decreto modifica, dal 2001, il sistema dei trasferimenti erariali alle RSO: a fronte dell'abolizione dei trasferimenti alle RSO a carico del bilancio dello Stato (per lo più rappresentati dal Fondo sanitario nazionale), il provvedimento assegna alle RSO una compartecipazione al gettito dell'IVA nella misura del 25,7 per cento, aumenta dallo 0,5 allo 0,9 per cento l'ali-

quota base dell'addizionale regionale all'Irpef (riducendo in pari misura quella erariale) e aumenta da 242 a 250 lire al litro la quota dell'accisa sulla benzina devoluta alle RSO. Il provvedimento stabilisce i parametri e la metodologia per la ripartizione di tali risorse e istituisce un Fondo perequativo nazionale. È stato stabilito che il nuovo sistema entri in vigore gradualmente. Durante il periodo transitorio (che durerà fino al 2012), l'ammontare delle risorse da assegnare a ciascuna RSO è calcolato sia con riferimento ai trasferimenti soppressi (con peso progressivamente decrescente), sia alla nuova metodologia.

La L. 388 del 2000 ha dato attuazione all'accordo Governo-Regioni in materia sanitaria. È stato soppresso il vincolo di destinazione delle spese sanitarie stabilito dal D.lgs. 56 del 2000 per il triennio 2001-03. Gli eventuali disavanzi di gestione del settore sanitario (da accertarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo) saranno posti a carico delle Regioni, che dovranno ricorrere alla loro autonomia impositiva. In particolare, esse dovranno deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo, gli incrementi alle aliquote dei tributi regionali la cui variazione è stata individuata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'entità dei trasferimenti erariali agli Enti locali per il 2001 è stata stabilita dalla L. 388 del 2000 nella misura prevista per l'anno precedente maggiorata del tasso d'inflazione programmato. Il provvedimento ha infatti rinviato al 1° gennaio del 2002 l'entrata in vigore del D.lgs. 30.6.1997, n. 244, che prevede il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti locali. È stato inoltre previsto lo stanziamento di ulteriori risorse sia al fine di completare il trasferimento delle funzioni previste dalla L. 15.3.1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassani-uno), sia a titolo di riconoscimento di somme dovute negli esercizi precedenti.

La L. 488 del 1999 ha confermato per il 2000 i vincoli ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato per gli Enti obbligati a detenere le disponibilità liquide presso la Tesoreria centrale dello Stato (introdotti dalla L. 23.12.1996, n. 662 e modificati dalla L. 27.12.1997, n. 449): i pagamenti sono stati effettuati al raggiungimento di livelli minimi di giacenza delle disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale. I livelli, definiti in percentuale delle assegnazioni di competenza, sono stati fissati per il 2000 dal DM 10.2.2000: *a*) 14 per cento per le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Università, i grandi enti di ricerca e gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica; *b*) 20 per cento per le Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; *c*) tra il 14 e il 18 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per i rimanenti Comuni e Province, le comunità montane e gli Enti locali più piccoli l'erogazione dei trasferimenti è effettuata previa verifica che le giacenze si siano ridotte a un valore non superiore alle disponibilità rilevate all'inizio dell'anno.

I vincoli ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stati prorogati al biennio 2001-02, estendendoli a tutte le Province e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (L. 388 del 2000). Il successivo DM 27.2.2001 ha fissato per il 2001 i livelli minimi di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti statali: *a*) 14 per cento per le Regioni a statuto speciale, le Province autonome, le Università e i grandi enti di ricerca, gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica; *b*) 20 per cento per le Province; *c*) tra il 14 e il 18 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Le RSO sono invece state escluse dalla normativa sui vincoli.

La L. 388 del 2000 ha inoltre esteso il nuovo sistema di Tesoreria unica previsto dal D.lgs. 7.8.1997, n. 279, ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (in precedenza esso si applicava a quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti). Secondo il nuovo sistema, le entrate proprie possono essere detenute presso il sistema bancario, mentre per le entrate provenienti dallo Stato rimane l'obbligo di riversarle in Tesoreria. Con lo stesso provvedimento le Regioni sono state assoggettate alle norme sulla Tesoreria unica dal 1° marzo del 2001 con le seguenti modalità: *a*) i tre conti correnti (conto ordinario, conto sanità e conto disavanzi sanità) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono sostituiti dalle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciale destinate a ricevere le entrate provenienti dallo Stato; *b*) le entrate proprie e quelle relative a operazio-

ni di indebitamento non assistite da alcun contributo statale possono essere detenute presso il tesoriere delle Regioni e devono essere usate prioritariamente per i pagamenti; c) le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel vecchio conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato; d) l'IRAP affluisce nella contabilità speciale di ciascuna Regione; e) l'addizionale regionale all'Irpef e la quota dell'accisa sugli oli minerali sono versate mensilmente dalla Tesoreria centrale al tesoriere della Regione.

c) *Tributi locali e compartecipazioni* – Relativamente alle entrate di natura fiscale, la L. 23.12.1999, n. 488, ha modificato le aliquote dell'IRAP applicabili transitoriamente a banche, assicurazioni, società finanziarie (5,4 per cento nel 2000; 5,0 nel 2001; 4,75 nel 2002) e alle imprese agricole (1,9 per cento nel 1998 e 1999; 2,3 nel 2000; 2,5 nel 2001; 3,1 nel 2002; 3,75 nel 2003). Il D.lgs. 30.12.1999, n. 506, ha apportato alcune modifiche alle modalità di determinazione della base imponibile per le Amministrazioni pubbliche e per le imprese industriali e commerciali. Con la L. 23.12.2000, n. 388, è stata disposta una riduzione forfettaria della base imponibile dell'IRAP. Tale riduzione è pari a 10 milioni e si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, alle imprese con base imponibile non superiore a 350 milioni. Il provvedimento ha inoltre prorogato al periodo d'imposta 2000 l'applicazione dell'aliquota dell'IRAP ridotta all'1,9 per cento per il settore agricolo.

Il D.lgs. 506 del 1999 ha modificato le modalità di versamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef per i lavoratori dipendenti: il relativo importo è trattenuto dai datori di lavoro in un numero massimo di undici rate nell'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce e comunque non oltre il mese di novembre.

La L. 21.11.2000, n. 342, ha istituito dal 2001 un'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili il cui gettito è destinato, in via prioritaria, al completamento di sistemi di monitoraggio e di disinquinamento acustico nonché all'indennizzo delle popolazioni residenti in vicinanza degli aeroporti. Sono contestualmente soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili e quella sulle emissioni sonore di cui alla L. 27.12.1997, n. 449. L'imposta è dovuta trimestralmente dagli esercenti degli aeromobili ed è commisurata al peso e alle emissioni sonore degli stessi. Le Regioni possono variare, entro certi limiti, la misura del tributo entro il 31 luglio di ogni anno e con effetto dall'anno successivo.

Relativamente ai tributi degli Enti locali, la L. 488 del 1999 ha attribuito ai Comuni, dal 1° gennaio del 2000, il potere di maggiorare del 50 per cento le tariffe di base dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; essa ha inoltre abrogato il termine del 1° gennaio del 2000 previsto per la sostituzione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani con una tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (è previsto un regime transitorio, che durerà al massimo fino al 1° gennaio del 2008, durante il quale i Comuni dovranno provvedere sia alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia all'avvio del sistema tariffario).

La L. 388 del 2000 ha stabilito che con decreti da emanarsi entro il 30 novembre prossimo, saranno determinate l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale all'Irpef. L'aliquota di compartecipazione è fissata in modo unitario su tutto il territorio nazionale e determina una pari riduzione dell'aliquota erariale dell'Irpef. Essa andrà ad affiancarsi alle aliquote di competenza comunale eventualmente deliberate, entro la misura massima dello 0,5 per cento. Inoltre, per l'anno 2002, è istituita per i Comuni delle RSO, una compartecipazione al gettito dell'Irpef in misura pari al 4,5 per cento di quanto introitato dal bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, a titolo di attività di ordinaria gestione dell'imposta. Ciascun Comune partecipa al gettito in proporzione di quanto affluito al bilancio dello Stato a titolo d'imposta netta versata dai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni medesimi. Tale attribuzione determina una pari riduzione dei trasferimenti erariali.

In materia di ICI, la L. 388 del 2000 ha modificato la disciplina dei versamenti dell'imposta, innalzando dal 45 al 50 per cento la misura della prima rata e riducendo conseguentemente l'entità della seconda.

Le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione di mutui da parte della Cassa DD.PP. sono state interessate dai DD.MM. 16.2.2000 e 16.2.2001, che hanno stabilito la misura dei tassi d'interesse sui nuovi mutui. La L. 488 del 1999 ha autorizzato la Cassa DD.PP. a ridurre ulteriormente gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a Enti locali e a loro consorzi.

La L. 342 del 2000 ha stabilito che il 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva attribuibile agli interessi dei titoli emessi dalle Amministrazioni locali dovrà essere retrocesso agli Enti emittenti.

d) Riordino istituzionale e ordinamento contabile – Nel corso del 2000 è proseguito il processo di riforma delle Amministrazioni pubbliche avviato con la L. 15.3.1997, n. 59.

In attuazione di una delega al Governo contenuta nella L. 25.6.1999, n. 208, è stato emanato il D.lgs. 28.3.2000, n. 76. Il provvedimento ha stabilito i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.

In attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 3.8.1999, n. 265 è stato emanato il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, denominato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Il provvedimento riassume e coordina la produzione normativa dell'ultimo decennio in materia istituzionale, finanziaria e contabile degli Enti locali, abrogando numerose disposizioni precedenti riguardanti l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti. Il Testo unico, inoltre, ha incluso nella definizione di Ente locale, oltre alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, le Città metropolitane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi – Con la L. 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) sono stati chiariti i termini temporali entro cui le regioni Abruzzo e Molise hanno potuto usufruire dello sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per i nuovi assunti (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Contributi sociali*).

Il DM 12.4.2000 ha previsto una riduzione triennale dei contributi versati all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per tutte le imprese che entro il 30 giugno 2000 hanno assunto lavoratori disoccupati (anche con contratti di lavoro a tempo parziale), a incremento delle dotazioni organiche presenti nell'impresa nei dodici mesi precedenti. La riduzione è subordinata al numero di ore settimanali lavorate: 7 punti percentuali per prestazioni comprese fra le 20 e le 24 ore, 10 punti per quelle tra le 24 e le 28 ore e 13 punti per quelle tra le 28 e le 32 ore. L'agevolazione alle imprese che hanno assunto personale con contratti di lavoro a tempo parziale è concessa per il 20, il 10 o il 2 per cento dei nuovi assunti a seconda che gli occupati nell'impresa stessa siano numericamente non più di 250, da 251 a 1.000 o oltre i 1.000.

La L. 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha previsto per le imprese industriali e artigiane del Mezzogiorno che aderiscono a un programma di riallineamento (L. 28.11.1996, n. 608, art. 5), cioè alla regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva dei loro dipendenti, uno sgravio contributivo per la durata del programma di riallineamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Lo sgravio è del 100 per cento nel primo anno e si riduce di 20 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi. Per i lavoratori già interessati dai contratti di riallineamento lo sgravio è pari alla metà delle percentuali sopra indicate.

La L. 388 del 2000 ha esteso al 2001 la validità della norma, introdotta dalla L. 23.12.1998, n. 448, che prevedeva un'agevolazione contributiva triennale, nella misura del 50 per cento dell'aliquota dovuta, per i soggetti di età inferiore a 32 anni iscritti per la prima volta alla gestione degli artigiani o dei commercianti nel biennio 1999-2000.

È stato stabilito che sui contratti di formazione e lavoro non si applichino le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Sono state modificate le norme contenute nella L. 488 del 1999, che prevedevano la concessione di un credito di imposta alle imprese che incrementavano il loro personale stipulando contratti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. in questa Appendice il punto *d*) *Provvedimenti di carattere transitorio* del paragrafo: *Imposte dirette*).

In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, la L. 388 del 2000 ha riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento del contributo per assegni per il nucleo familiare nella misura dello 0,8 per cento. Nel caso in cui il datore di lavoro operi in un settore in cui il contributo è inferiore allo 0,8 per cento, la riduzione è applicata agli altri contributi, prioritariamente a quelli per la maternità e per la disoccupazione, fino al raggiungimento di una riduzione totale di 0,8 punti percentuali. Le agevolazioni decorrono dal 1° febbraio 2001.

Dal 1° gennaio 2003 sarà soppresso il contributo del 2,5 per cento dovuto dai lavoratori iscritti alla gestione speciale dei postelegrafonici (DPR 29.12.1973, n. 1032, art. 37); per gli anni 2001 e 2002 esso deve essere corrisposto nella misura ridotta, rispettivamente, dell'1,75 e dell'1 per cento.

b) Contributi previdenziali – La L. 27.12.1997, n. 449, aveva stabilito, per i lavoratori che svolgono principalmente, anche se non in via esclusiva, attività di lavoro autonomo, il graduale aumento dell'aliquota contributiva (0,5 punti ogni due anni) sino a raggiungere il 19 per cento; la L. 23.12.1999, n. 488, ha accelerato l'aumento, elevando la misura degli incrementi biennali a 1 punto percentuale.

La L. 23.12.2000, n. 388, ha stabilito nuove sanzioni per ritardato o mancato versamento dei contributi. Nel caso in cui l'omissione sia rilevabile dalle denunce obbligatorie fatte dal datore di lavoro, la sanzione civile consiste nell'applicare al mancato versamento il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali (la sanzione non può superare il 40 per cento dell'importo evaso). In caso di omissione connessa con l'intenzione di occultare un rapporto di lavoro, la maggiorazione applicata al mancato versamento è del 30 per cento annuo (la sanzione non può superare il 60 per cento dell'importo evaso).

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali – La L. 23.12.1999, n. 488, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2000 e per un triennio, sulle pensioni che superano il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8.8.1995, n. 335, sia prelevato un contributo di solidarietà del 2 per cento; la stessa legge ha previsto l'aumento sia della pensione sociale sia dell'assegno sociale di 18.000 lire mensili (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 3.12.1999, n. 493, ha previsto l'iscrizione presso l'INAIL di coloro che, a titolo gratuito, svolgono in via esclusiva la loro attività in ambito domestico, hanno un'età compresa fra i 18 e i 65 anni e non sono iscritti a nessuna forma obbligatoria di previdenza sociale. Le modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono state emanate con il DM 15.9.2000. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio che si verificano in occasione o a causa del lavoro domestico; l'inabilità permanente al lavoro derivante dall'incidente non deve essere inferiore al 33 per cento. Sono stati esclusi dall'assicurazione, oltre agli infortuni connessi con un rischio estraneo al lavoro domestico, quelli dovuti a calamità naturali e agli infortuni mortali. Dal 2002 il premio, di 25.000 lire, deve essere versato entro il 31 gennaio; l'onere del premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito lordo ai fini dell'Irpef non superiore a 9 milioni e il reddito lordo familiare non supera i 18. L'omesso pagamento comporta la sospensione della copertura assicurativa. Se a causa dell'infortunio si determina una riduzione dell'attività lavorativa pari o superiore al 33 per cento verrà corrisposta una rendita vitalizia. La liquidazione della rendita avviene

su richiesta dell'assicurato in base alla tabella 1 allegata alla L. 493 del 1999. I risultati della gestione del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono evidenziati nei bilanci annuali dell'INAIL con contabilità separata.

Il DM 20.11.2000, sulla base dell'inflazione effettivamente registrata nel 1999, ha stabilito che l'aumento applicato ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2000 sia pari all'1,6 per cento; poiché l'aumento relativo al 2000 era stato determinato dal DM 20.11.1999 nella misura dell'1,5 per cento, è stato corrisposto un conguaglio dello 0,1 per cento. Dal 1° gennaio 2001 l'aumento è stato quantificato nel 2,4 per cento.

La L. 23.11.2000, n. 354, ha disposto che nel 2000, l'INPS eroghi un importo pari a 200.000 lire a coloro che hanno un trattamento pensionistico non superiore a quello minimo annuo corrisposto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Ai pensionati il cui reddito non superi il trattamento minimo per più di 200.000 lire è corrisposto un assegno fino a concorrenza dell'anzidetto limite.

Con la L. 14.12.2000, n. 385, è stato modificato l'importo del trattamento minimo spettante ai pensionati che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'art. 4 del D.lgs. 30.12.1992, n. 503. Il provvedimento ha previsto che: *a)* coloro ai quali al 31 dicembre 1992 mancavano non più di due anni per il raggiungimento dell'età pensionabile allora vigente, ricevano l'integrazione al minimo nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 2000 se, fermo restando il limite di reddito individuale, il reddito del titolare della pensione cumulato con quello del coniuge è di importo compreso fra le quattro e le cinque volte l'ammontare del trattamento minimo erogato dal FPLD. La percentuale è ridotta al 40 per cento quando il reddito cumulato eccede l'anzidetto limite, ma non supera di sei volte il trattamento minimo; *b)* coloro ai quali al 31 dicembre 1992 mancavano non più di tre anni per il raggiungimento dell'età pensionabile usufruiscono delle stesse condizioni dal 1° gennaio 2001 o 2002 a seconda che la loro data di nascita cada nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Per le pensioni che decorrono dall'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente normativa.

La L. 23.12.2000, n. 388, ha stabilito che dal 1° gennaio 2001 gli importi delle pensioni non siano rivalutati uniformemente. L'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, tenendo conto delle norme contenute nell'art. 34, comma 1, della L. 23.12.1998, n. 448, nelle seguenti misure: *a)* 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo dell'INPS; *b)* 90 per cento per i trattamenti pensionistici compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo; *c)* 75 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Le norme contenute nella L. 27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 13, sugli aumenti da corrispondere alle pensioni di importo più elevato (quelle pari ad almeno cinque volte il trattamento minimo) non sono state più applicate dal 1° gennaio 2001.

Dal 1° gennaio 2001 è stata elevata di 80.000 lire mensili per i pensionati di età inferiore ai settantacinque anni e di 100.000 lire per gli ultrasessantacinquenni la maggiorazione sociale (L. 29.12.1988, n. 544, art. 1, comma 2) corrisposta a coloro che non possiedono redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale (per i coniugati sono previsti altri limiti di reddito). La maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 12 della L. 544 del 1988 per gli ultrasessantenni è stata elevata di 20.000 lire mensili. Le maggiorazioni sociali sono erogate anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sempre la L. 388 del 2000 ha previsto che, dal 1° gennaio 2001, ai titolari dell'assegno sociale (L. 335 del 1995, art. 3, comma 6) che non possiedono redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione (per i coniugati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare il limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione, e dell'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico

del FPLD), siano corrisposte, mensilmente, le seguenti maggiorazioni: *a*) 25.000 (40.000) lire per coloro che hanno un'età inferiore (superiore) a settantacinque anni; *b*) 20.000 lire per i ciechi e i sordomuti di età inferiore ai sessantacinque anni.

La L. 388 del 2000 ha previsto la corresponsione di un assegno annuo di 300.000 lire ai titolari di più pensioni che nel complesso non raggiungano l'importo annuo del trattamento minimo erogato dal FPLD e non abbiano un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo; se coniugati il limite di reddito è elevato a tre volte il trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2001 i redditi da lavoro autonomo o dipendente sono interamente cumulabili con i trattamenti di pensione di anzianità liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Dalla stessa data le quote delle pensioni dirette di anzianità e di invalidità che superano l'ammontare del trattamento minimo del FPLD sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30 per cento dei predetti redditi. Ai trattamenti liquidati prima del gennaio 2001 si applica, se più favorevole, la previgente disciplina.

Dal 1° luglio 2001 cade definitivamente il divieto di cumulo fra la pensione di reversibilità erogata dall'assicurazione generale obbligatoria e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Il divieto era stato già rimosso per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 con il DL 24.11.2000, n. 346; il decreto è decaduto, con l'art. 78, comma 20, della stessa L. 388, è stato disposto che dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 siano erogati entrambi i trattamenti.

Dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato che hanno raggiunto i requisiti minimi di età e di contribuzione stabiliti per accedere al pensionamento di anzianità possono proseguire il rapporto di lavoro, rinunciando all'accredito dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'esercizio di questa facoltà è condizionato all'impegno del lavoratore a differire il pensionamento di almeno due anni e a stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato. Il contratto può essere rinnovato anche per periodi inferiori al biennio. All'atto del pensionamento il lavoratore percepirà un trattamento pensionistico pari a quello che avrebbe avuto al momento dell'opzione, maggiorato degli adeguamenti automatici al costo della vita.

La L. 388 del 2000 ha previsto che i lavoratori con 40 anni di versamenti contributivi ma di età inferiore a 65 anni se uomini e a 60 se donne, possano proseguire l'attività lavorativa. In tal caso solo il 60 per cento della contribuzione incrementa il trattamento pensionistico calcolato, da quella data, con il sistema contributivo; il restante 40 per cento è trasferito alle Regioni in cui i lavoratori risiedono, per l'assistenza agli anziani.

Il DL 3.5.2001, n. 158, ha abrogato la norma contenuta nella L. 388 del 2000 che rimandava dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 la possibilità di scegliere tra il sistema contributivo o retributivo per il calcolo della pensione (L. 335 del 1995, art. 1, comma 23). Dal 1° gennaio 2001 è dunque possibile optare per il sistema contributivo. Il decreto ha anche modificato i criteri di calcolo della pensione originariamente previsti dal D.lgs. 30.4.1997, n. 180, rendendoli meno favorevoli.

b) Previdenza complementare – In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 47, che riforma, dal 2001, la disciplina fiscale applicabile alla previdenza complementare, ai contratti di assicurazione e al TFR, in base al principio della neutralità fiscale delle varie forme di impiego del risparmio previdenziale.

Per la previdenza complementare, il provvedimento ha ridefinito il trattamento tributario previsto dalla L. 8.8.1995, n. 335, disciplinando i seguenti tre aspetti: *a*) tassazione dei contributi versati, *b*) imposizione a carico del fondo, *c*) tassazione delle prestazioni erogate (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione*

sociale). Il D.lgs. 12.4.2001, n. 168, ha apportato alcune modifiche alle modalità di applicazione dei regimi fiscali previsti dal D.lgs. 47 del 2000.

La L. 23.12.2000, n. 388, ha previsto che il fondo di previdenza complementare dei dipendenti dello Stato, dal 2001 al 2003, sia incrementato di 100 miliardi rispetto ai 200 stanziati dalla L. 23.12.1998, n. 448. Tutte le risorse, incluse quelle relative agli anni 1999 e 2000 versate sia dallo Stato sia dai dipendenti, sono trasferite all'INPDAP che le verserà ai fondi. Sino a quando non saranno stilati nuovi accordi tra le parti, la quota a carico dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 o assunti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000 e che hanno scelto di aderire ai fondi pensione non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

c) *Enti previdenziali* – Con la L. 23.12.1999, n. 488 dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi. Dalla stessa data tali lavoratori sono stati iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Per effetto del processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico sono scattate, per le aziende del settore, alcune riduzioni contributive. Per fronteggiare le spese derivanti dalla maggiore onerosità delle prestazioni erogate ai lavoratori del settore elettrico, nel triennio 2000-02, i datori di lavoro dovranno effettuare un versamento straordinario all'INPS di circa 4.000 miliardi (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

In attuazione della norma contenuta nell'art. 43 della L. 488 del 1999, che prevedeva la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*), è stato emanato il DM 15.6.2000 con il quale, dal 1° aprile 2000, tutti i dipendenti delle Ferrovie sono iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS.

Con la legge 488 del 1999, è stato deciso di procedere alla cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*). L'attuazione di tali norme è avvenuta con l'emanazione di successivi decreti. Il DM 28.3.2000 ha stabilito, entro il 31 dicembre 2000, la cessione dei crediti contributivi vantati dall'INAIL. Con il DM 27.10.2000 sono stati individuati i crediti che l'Istituto ha deciso di cedere alla società di cartolarizzazione ed è stato stabilito che la cessione riguardi i crediti in essere al momento della sottoscrizione del contratto e quelli maturati entro il dicembre 2000. L'INAIL si è impegnata a garantire alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo dei titoli ceduti. Il decreto ha inoltre previsto che la cessione dei crediti venga effettuata per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo da stabilirsi con decreto e pari al valore dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione al netto delle spese; per un ulteriore corrispettivo dovuto in relazione a qualunque altra riscossione. I crediti riscossi dalla società di cartolarizzazione sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. L'INAIL si assume l'onere degli aggi e delle commissioni relative ai crediti ceduti e trattiene, quale rimborso forfettario, un importo pari al 2,5 per cento di qualsiasi somma riscossa. Termini e condizioni definitivi inerenti all'operazione di cessione dei crediti INAIL sono stati indicati nel DM 15.11.2000.

In ottemperanza a quanto stabilito con l'art. 55, comma 1, della L. 17.5.1999, n. 144, è stato emanato il D.lgs. 23.2.2000, n. 38. Dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dal DPR 30.6.1965, n. 1124, in tema di attività protette, ai fini tariffari, all'interno dell'INAIL, sono individuate quattro separate gestioni: industria, artigianato, terziario e altre attività (fra queste ultime rientrano tutti gli enti pubblici compreso lo Stato e gli enti locali). I datori di lavoro sono stati classificati, secondo quanto stabilito dall'art. 49 della L. 9.3.1989, n. 88, in sei gestioni: industria, artigianato, agricoltura, terziario e, infine, credito, assicurazioni e tributi.

Nel triennio 2000-02 è stata prevista l'applicazione di nuove tariffe per i premi; esse devono essere corrisposte dal 1° gennaio 2000.

Sono stati assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni i dirigenti, i lavoratori parasubordinati (per questi la ripartizione del premio è di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente), gli sportivi professionisti e i lavoratori italiani che prestano la loro opera nei paesi extracomunitari. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sarà nominata una Commissione col compito di elaborare e revisionare periodicamente l'elenco delle malattie professionali.

La L. 23.12.2000, n. 388, ha stabilito che la gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP diventi unica dal 1° gennaio 2001. Sarà pertanto compilato un unico bilancio; le regolazioni fra le varie gestioni confluite nell'INPDAP saranno evidenziate da scritture contabili di memoria.

Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale di lavoratori occupati in lavori discontinui, la L. 388 del 2000 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito fondo alimentato da versamenti volontari.

d) Interventi per l'occupazione – La L. 23.12.1999, n. 488, ha stabilito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali siano prorogati, al massimo sino al 31 dicembre 2000, i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità già in essere. L'importo dei trattamenti è stato ridotto del 10 per cento, con l'eccezione di quelli concessi ai dipendenti di imprese fallite o sottoposte a concordato preventivo.

Sono stati aumentati di 100 miliardi gli stanziamenti a favore del Fondo per l'occupazione al fine di predisporre nuovi piani di inserimento professionale; altri stanziamenti allo stesso Fondo sono destinati a favorire forme di lavoro autonomo. È stato prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per la stipula degli accordi territoriali.

Con il D.lgs. 25.2.2000, n. 61, sono stati definiti il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e quello a tempo parziale e sanciti principi di carattere generale che devono essere applicati sia ai lavoratori del settore privato sia a quelli del settore pubblico, ove non siano già stati emanati appositi regolamenti (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*). Marginali modifiche sono state apportate al D.lgs. 61 del 2000 dal D.lgs. 26.2.2001, n. 100.

Con la L. 17.5.1999, n. 144, era stata conferita al Governo la delega a emanare un provvedimento per modificare e integrare la normativa sui lavori socialmente utili. La delega è stata esercitata con il D.lgs. 28.2.2000, n. 81, (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*). Le norme hanno interessato i lavoratori occupati nei lavori socialmente utili che hanno maturato dodici mesi di attività fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Sono state annoverate fra le attività socialmente utili anche quelle che riguardano i servizi tecnici integrati dell'Amministrazione pubblica e i trasporti. Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili è corrisposto un contributo di 18 milioni per ciascun lavoratore; il contributo è ridotto nel caso di assunzione a tempo parziale, è cumulabile con eventuali altri benefici riconosciuti per le nuove assunzioni.

Al fine di agevolare in ambito regionale l'incontro fra domanda e offerta di lavoro è stato emanato il D.lgs. 21.4.2000, n. 181. I destinatari delle misure di promozione all'inserimento sono stati classificati nelle seguenti categorie: *a)* adolescenti (minori che hanno un'età compresa fra quindici e diciotto anni e hanno assolto l'obbligo scolastico); *b)* giovani (i soggetti di età compresa fra diciotto e venticinque anni); *c)* disoccupati di lunga durata (coloro che hanno perso da non meno di dodici mesi il lavoro); *d)* inoccupati di lunga durata (coloro che senza aver svolto precedentemente un'attività lavorativa sono alla ricerca di un'occupazione da non meno di dodici mesi); *e)* donne in reinserimento lavorativo (quelle che, precedentemente occupate, desiderano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività); *f)* soggetti in stato di disoccupazione (disoccupati o inoccupati disponibili nell'immediato a svolgere un'attività lavorativa). Lo stato di disoccupazione deve es-

sere certificato dal centro servizi nel cui ambito territoriale l'individuo è domiciliato, gli stessi servizi hanno l'obbligo di verificare la persistenza dello stato di disoccupazione. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, pongono in essere i seguenti provvedimenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro: *a)* colloquio di inserimento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; *b)* proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e riqualificazione professionale.

Lo stato di disoccupato cessa se l'interessato non adempie alcuni obblighi nei confronti dei servizi competenti (compreso il colloquio di orientamento); il rifiuto di un lavoro ritenuto idoneo fa perdere l'anzianità nello stato di disoccupato. Lo svolgimento di lavori temporanei sospende l'anzianità nello stato di disoccupato.

Con il D.lgs. 21.4.2000, n. 185, sono state emanate norme volte a favorire i giovani imprenditori (di età compresa fra 18 e 35 anni) nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Il decreto ha previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati, l'assistenza tecnica nella fase di realizzazione dei progetti e l'attuazione di specifiche attività di formazione.

Il DPR 10.6.2000, n. 218, ha riordinato la normativa relativa alle procedure di concessione della Cassa integrazione guadagni. Il decreto ribadisce che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve essere immediatamente comunicata alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni di categoria più rappresentative all'interno dell'azienda. Nei tre giorni successivi, l'imprenditore o le organizzazioni sindacali domandano al competente ufficio regionale (per le aziende che operano in una sola regione), o al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (per le aziende che hanno più sedi), l'esame congiunto della situazione aziendale. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, ossia la durata e il numero dei lavoratori interessati alla sospensione, l'individuazione dei lavoratori, le modalità di rotazione tra i lavoratori. La procedura di consultazione deve essere ultimata nei venticinque giorni successivi a quello in cui è stata presentata la prima richiesta di intervento.

Ciascuna istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita a un periodo massimo di dodici mesi; la domanda deve essere inoltrata al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta a ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale deve essere data comunicazione anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro che procederà ai controlli presso l'azienda.

Il trattamento d'integrazione salariale è concesso, per un massimo di ventiquattro mesi, anche ai lavoratori delle aziende che, per evitare in tutto o in parte la riduzione di personale, hanno stipulato contratti che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro.

I nuovi termini per l'approvazione delle domande di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria sono stati ridotti. Il trattamento è concesso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte degli uffici competenti; entro 60 giorni per le aziende situate in più regioni o con un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità nonché per quelle soggette a ristrutturazione o riconversione che richiedono il primo semestre d'intervento. Sempre nei casi di ristrutturazione e riconversione, per le richieste di intervento successive ai primi 12 mesi i termini per la concessione sono elevati a 90 giorni.

La L. 144 del 1999 aveva previsto che con un apposito regolamento fosse disciplinato l'obbligo di frequenza di attività formative per i giovani sino al diciottesimo anno di età. Con il DPR 12.7.2000, n. 257, è stato emanato il regolamento. Esso prevede che l'obbligo formativo, così come già indicato nella L. 144 del 1999, possa essere assolto: *a)* nel sistema di istruzione scolastica; *b)* nel sistema di formazione professionale di competenza delle Regioni; *c)* nell'esercizio dell'apprendistato. Per i giovani impegnati nell'obbligo formativo scolastico è prevista la partecipazione a corsi integrati organizzati dalle agenzie di formazione o da aziende.

Le norme contenute nel DPR 257 del 2000 si applicano progressivamente nei confronti dei giovani che: *a)* nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo dell'istruzione; *b)* nell'anno 2001 compiono 15 o 16 anni; *c)* nel 2002 (e negli anni successivi) compiono 15, 16 e 17 anni. I giovani che nel 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio e usufruire dei servizi di orientamento. Spetta alle amministrazioni scolastiche, d'intesa con le Regioni, promuovere con le Province l'organizzazione di incontri di formazione. Ogni anno saranno segnalati ai centri di formazione gli studenti che nell'anno successivo compiono i 15 anni. Gli studenti possono esprimere le loro preferenze sul percorso formativo da seguire; possono passare da un livello di formazione all'altro. Le conoscenze acquisite nel sistema della formazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore; esse sono valutate da un'apposita commissione alla quale partecipano docenti ed esperti del mondo del lavoro. Le istituzioni scolastiche forniscono ai servizi per l'impiego i nominativi dei giovani che hanno assolto l'obbligo delle attività formative.

Il DM 22.8.2000 ha definito i compiti demandati alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Alle Direzioni regionali compete: *a)* coordinare e verificare l'attività svolta dalle Direzioni provinciali del lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi programmati; *b)* individuare i fabbisogni di risorse nelle sedi territoriali e determinare i fabbisogni formativi del personale; *c)* assicurare la funzionalità del Sistema informativo lavoro (SIL), coordinando l'attività delle direzioni provinciali.

Le Direzioni provinciali del lavoro devono: *a)* programmare e svolgere attività di vigilanza sul lavoro nel settore privato e pubblico svolgendo le funzioni tecnico-legali connesse a tale attività; *b)* esercitare l'azione amministrativa in materia di conciliazione delle controversie di lavoro; *c)* assicurare la conduzione e la manutenzione del SIL.

Nel 2001, con la L. 23.12.2000, n. 388, sono stati aumentati di circa 400 miliardi i fondi per lo sviluppo della formazione professionale, che finanzieranno piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Il finanziamento è del 100 per cento nelle aree cosiddette depresse e del 50 per cento negli altri territori. I fondi diverranno operativi con il rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che provvede anche alla vigilanza sulla gestione degli stessi. La partecipazione dei datori di lavoro ai fondi avviene attraverso il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, della L. 21.12.1978, n. 845, pari allo 0,3 per cento della retribuzione soggetta all'obbligo contributivo.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel corso del 2001 potrà destinare risorse, nel limite di 200 miliardi, a incentivare l'attività di apprendistato.

Dal 1° gennaio 2001 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è stata elevata dal 30 al 40 per cento. Per i disoccupati di età superiore a 50 anni il periodo di corresponsione dell'indennità è stato portato da 6 a 9 mesi (tali norme erano state introdotte dal DL 24.11.2000, n. 346, non convertito in legge).

La L. 388 del 2000, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ha prorogato sino al 31 dicembre 2001 le norme che prevedono il trattamento di cassa integrazione e di mobilità per i lavoratori licenziati da attività commerciali con più di 50 dipendenti, quelle che consentono ai lavoratori edili di avere in unica soluzione il trattamento di disoccupazione speciale per avviare nuove attività e quelle che permettono di concludere entro la scadenza i Piani di inserimento professionale (PIP) avviati entro il 30 giugno 2001.

L'istituto del reddito minimo di inserimento introdotto dal D.lgs. 18.6.1998, n. 237, allo scopo di contrastare le situazioni di povertà e di esclusione sociale nei territori in cui tali fenomeni erano particolarmente rilevanti è stato prorogato al 2002. Esso è applicato anche nei comuni dove, entro il 30 giugno 2000, sono stati approvati i patti territoriali previsti dall'art. 2, comma 203, della L. 23.12.1996, n. 662. Per il finanziamento sono stati stanziati circa 800 miliardi.

e) *Prestazioni per la famiglia e sociali* – Con la L. 23.12.1999, n. 488, sono state integrate le norme introdotte dalla L. 23.12.1998, n. 448, sulla tutela della maternità. In particolare, dal 1° luglio 2000, è stato previsto che lo Stato eroghi a tutti i lavoratori, in occasione di una nascita, di un'adozione o di un affidamento preadottivo, un contributo di importo non superiore a 3 milioni; la misura dipende dall'indennità percepita dal lavoratore durante l'assenza obbligatoria (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Con la stessa legge sono state prorogate all'anno scolastico 2000-01 le norme, introdotte dalla L. 448 del 1998, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici agli studenti.

La L. 8.3.2000, n. 53, ha apportato modifiche alla L. 30.12.1971, n. 1204. È stata estesa ai primi otto anni di vita del bambino la possibilità per ciascun genitore di assentarsi dal lavoro per prestargli cure. Cumulativamente il periodo concesso ai genitori è di dieci mesi (undici nel caso in cui il padre si assenti dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi); nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore gli è data la possibilità di assentarsi per dieci mesi. L'indennità corrisposta ai genitori, durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa, non è stata variata, ma è stata prevista la corresponsione di un'indennità (dal terzo e sino all'ottavo anno del bambino) ai genitori che percepiscano un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*). La stessa legge ha inoltre previsto la concessione di permessi per la formazione professionale.

Con il D.lgs. 3.5.2000, n. 130, sono state apportate modifiche al D.lgs. 31.3.1998, n. 109. Quest'ultimo aveva determinato i criteri per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE) e stabilito che a seconda del valore assunto dall'ISE, l'assistito avesse diritto all'esenzione parziale o totale dal contributo richiesto alla generalità dei cittadini che usufruiscono di prestazioni o di servizi sociali e assistenziali. Le innovazioni introdotte dal D.lgs. 130 del 2000 hanno riguardato essenzialmente il calcolo delle due componenti, quella reddituale e quella patrimoniale, che servono per determinare l'ISE. Nella determinazione della situazione reddituale le nuove norme hanno stabilito che la detrazione dal reddito totale, per coloro che abitano in una casa in affitto, sia portata a 10 milioni. Nel calcolo della situazione patrimoniale, in alternativa alla detrazione del debito residuo relativo a mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, è possibile sottrarre una cifra non superiore a 100 milioni. Sul patrimonio mobiliare la nuova detrazione applicabile è di 30 milioni.

Con il DPCM 21.7.2000, n. 278, tutti i lavoratori pubblici e privati possano usufruire, ogni anno, di un permesso retribuito di tre giorni per la cura dei familiari e dei parenti entro il secondo grado; il permesso è concesso anche in caso di morte di uno degli anzidetti congiunti. I lavoratori che hanno familiari affetti da patologie che richiedono assistenza continua o che devono sopperire alle necessità derivanti dal loro decesso possono usufruire, per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, di due anni di congedo (la fruizione può essere anche frazionata). Al termine del rapporto di lavoro, il datore rilascia al lavoratore un attestato dal quale risulta il periodo di congedo di cui ha usufruito.

Con la L. 8.11.2000, n. 328, è stato ribadito che lo Stato deve assicurare alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali tali da eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito o da difficoltà sociali. L'organizzazione e la programmazione degli interventi spettano agli enti locali, alle Regioni e allo Stato.

I parametri per la valutazione delle condizioni necessarie per usufruire delle prestazioni sono definiti dai Comuni in base ai criteri generali stabiliti dal Piano nazionale predisposto dal Governo, con cadenza triennale.

Le spese sostenute dai Comuni e dalle Regioni sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il capo II della legge riporta le funzioni spettanti ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato. In particolare, i Comuni sono responsabili degli interventi svolti a livello locale; effettuano la vigilanza sui servizi prestati e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare a tale controllo; concorrono alla programmazione regionale. Le Province provvedono alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse disponibili; partecipano alla definizione e all'attuazione dei piani di zona. Le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo, soprattutto con riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria; allo scopo di garantire il costante adeguamento delle prestazioni alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali promuovendo nel loro ambito forme di coordinamento e collaborazione con gli altri enti locali. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge devono essere concertati modalità e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali. Con legge regionale sono stabilite le regole per il trasferimento agli altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni. Allo Stato spettano la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale, la sua programmazione e la definizione dei livelli dei servizi da erogare (come disposto anche dal D.lgs. 31.3.1998, n. 112, art. 129).

Sono stati previsti progetti individuali per le persone disabili, al fine di favorirne la piena integrazione. Ferme restando le competenze del SSN in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, ogni anno saranno stabilite le quote di servizi da riservare alle persone anziane non autosufficienti.

Lo Stato e gli enti locali istituiranno un sistema informativo dei servizi sociali per poter disporre di una completa conoscenza dei bisogni e degli interventi posti in essere.

Sempre la L. 328 del 2000 ha delegato il Governo a emanare, entro il maggio 2001, un decreto legislativo che riordini la normativa in materia di emolumenti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti.

Con il DPCM 15.12.2000 è stato previsto che gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di utilità sociale senza fine di lucro debbano presentare alle Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno i progetti di aiuto per le persone bisognose; gli stessi organismi semestralmente dovranno trasmettere alle Regioni un rapporto sul loro operato. Il decreto ha inoltre stabilito i criteri di ripartizione delle risorse stanziare fra le Regioni (L. 328 del 2000, art. 28).

La L. 23.12.2000, n. 388, ha modificato le modalità di erogazione dell'assegno mensile di 200.000 lire (per 13 mensilità) introdotto dalla L. 23.12.1998, n. 448, a favore delle famiglie con almeno 3 figli minori. La L. 388 del 2000 ha stabilito che, dal 2001, l'assegno sia corrisposto integralmente alle famiglie con risorse economiche non superiori alla differenza fra il reddito ISE, riferito al nucleo familiare, e l'importo dell'assegno su base annua (la precedente normativa calcolava il reddito come differenza fra l'ISE e il doppio dell'importo annuo dell'assegno); per redditi superiori a tale minimo l'assegno viene decurtato fino a concorrenza dell'assegno stesso. L'assegno di maternità, dal 1° gennaio 2001, passa da 300.000 a 500.000 lire mensili; il periodo di fruizione resta fissato in 5 mesi, così come invariate restano le condizioni relative alla composizione del nucleo familiare e al suo reddito. La potestà di concedere gli assegni spetta ai Comuni, anche in forma associativa, o all'INPS, qualora sia stato stipulato un apposito accordo tra i Comuni e l'Istituto.

La stessa L. 388 del 2000, integrando la normativa dell'art. 4, della L. 53 del 2000, ha previsto per i familiari di persone con gravi *handicap* la possibilità di fruire di un particolare congedo di durata non superiore ai due anni. Durante tale periodo il lavoratore avrà diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e alla copertura dell'anzianità contributiva (per il 2001 il tetto posto all'indennità e alla contribuzione figurativa è complessivamente di 70 milioni).

Con il DPCM 21.12.2000, n. 452, sono state riordinate e raccolte, in un unico testo, le norme che riguardano l'assegno di maternità, di cui all'art. 49 della L. 488 del 1999, concesso dall'INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi e quelle che riguardano l'assegno ai nu-

clei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità erogato dai Comuni (L. 448 del 1998, artt. 65 e 66).

f) *Prestazioni sanitarie* – La L. 23.12.1999, n. 488, ha previsto che per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital all'interno dell'azienda sanitaria, la Regione partecipi alla spesa nella misura del 50 - 70 per cento della tariffa prevista; per le stesse prestazioni erogate in altra struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la partecipazione delle Regioni scende al 25 per cento. Per le prestazioni erogate in strutture non accreditate presso il SSN l'onere ricade interamente sul paziente. La partecipazione dell'azienda sanitaria ai proventi derivanti dall'attività libero professionale svolta dai dirigenti sanitari è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per le prestazioni di diagnostica e di laboratorio, la partecipazione non può superare il 50 per cento della tariffa praticata. Alcune norme hanno riguardato il contributo fissato dalla L. 27.12.1997, n. 449, che i grossisti e le farmacie avrebbero dovuto versare a favore del SSN. Per alcuni medicinali è stata prevista una riduzione del prezzo del 5 per cento (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

In attuazione di una delle deleghe al Governo contenute nella L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 41, che ha disciplinato, dal 1° gennaio 2001, il trattamento fiscale dei contributi ai Fondi integrativi del SSN (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Il D.lgs. 2.3.2000, n. 49, ha fissato al 14 marzo 2000 il termine entro cui i dirigenti del ruolo sanitario devono dichiarare se scelgono il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN. In caso di mancata opzione i dirigenti sono stati riconfermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000.

L'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN è disciplinata temporaneamente, ossia sino a quando le Regioni non avranno emanato nuove leggi in materia, dal DPCM 27.3.2000. Le norme del decreto si applicano al personale dipendente dalle Aziende sanitarie locali (ASL), dalle aziende ospedaliere, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali. Spetta ai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, in conformità delle direttive regionali, definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale sopra specificato; a tale scopo, avvalendosi anche del collegio di direzione, i direttori dovranno redigere un atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività.

Anche se determinano un introito non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal DPCM 27.3.2000: a) la partecipazione a corsi di formazione, diplomi di laurea e scuole di specializzazione; b) le collaborazioni a riviste e periodici scientifici, e le relazioni a convegni; c) la partecipazione a organizzazioni istituzionali della propria categoria, a comitati scientifici e a commissioni presso altri enti.

Con il D.lgs. 28.7.2000, n. 254, sono state emanate norme che integrano quelle contenute nel D.lgs. 19.6.1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture a disposizione dei dirigenti per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Spetta alle Regioni e alle Province autonome, secondo il DM 1.8.2000, organizzare, con periodicità almeno biennale, i corsi di formazione dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali. La durata dei corsi non può essere inferiore alle 120 ore e il loro svolgimento deve avvenire in un periodo non superiore ai sei mesi. L'attività didattica è di natura teorica, pratica e seminariale. I corsi hanno lo scopo di insegnare tecniche di tipo manageriale quali l'analisi organizzativa, la pianificazione e il controllo della gestione e delle risorse umane.

Con la L. 21.11.2000, n. 342, è stata stabilita la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base, corrisposta dai contribuenti nel 1993, in ottemperanza all'art. 6, comma 2, del DL 19.9.1992, n. 384, convertito nella L. 14.11.1992, n. 438.

Dal 1° gennaio 2001, con la L. 23.12.2000, n. 388, è stato soppresso il vincolo di destinazione delle risorse stanziare per il finanziamento del SSN (cfr. in questa Appendice il punto *b) Trasferimenti erariali* del paragrafo: *Finanza decentrata*). Sempre dal 1° gennaio 2001, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione al Patto di stabilità e crescita (cfr. in questa Appendice il punto *a) Patto di stabilità interno* del paragrafo: *Finanza decentrata*), ciascuna Regione, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, è tenuta a coprire eventuali disavanzi di gestione con imposte proprie. Spetta ai Ministri della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, accertare i disavanzi e individuare i tributi regionali necessari per la loro copertura. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi. Dal 30 marzo 2002 la spesa sanitaria sarà verificata mensilmente, le eventuali misure correttive saranno prese non appena si verifichi un allontanamento dagli obiettivi.

L'art. 8, della L. 24.12.1993, n. 537, aveva suddiviso i medicinali in tre classi. L'assistito del SSN a seconda che il medicinale appartenesse alla classe *a*, *b* o *c* era esentato dal pagamento del medicinale, sosteneva parte del costo, doveva l'intero prezzo. Dal 1° gennaio 2001, con la L. 388 del 2000 è stato abolito il ticket sui medicinali appartenenti alle classi *a* e *b*. Dal 1° luglio 2001 è soppressa la classe *b* dei medicinali, le specialità rientranti in tale categoria saranno inserite a seconda delle loro caratteristiche in una delle altre due classi.

Dal 1° gennaio 2001 sono stati aboliti i ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio necessarie per la prevenzione di alcuni tipi di tumore; dal 1° gennaio 2002 saranno ridotti da 70.000 a 23.000 lire i limiti di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito su tutte le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, le stesse prestazioni saranno completamente gratuite dal 1° gennaio 2003.

Per il periodo 2001-04 le risorse disponibili per il SSN sono state aumentate di circa 8.000 miliardi. Le politiche proposte dalle Regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate dovranno assicurare che la crescita della spesa sanitaria rispetto al preconsuntivo 2000 non superi le seguenti misure percentuali: 1,3 nel 2002, 2,3 nel 2003 e 2,5 nel 2004.

La L. 23.12.1999, n. 488, aveva previsto che il prezzo dei medicinali fosse ridotto del 5 per cento (rispetto al prezzo calcolato in base ai criteri del CIPE) dal 1° gennaio 2000; la L. 388 del 2000 ha previsto un'ulteriore riduzione del 5 per cento dal 1° gennaio 2001.

La L. 29.12.2000, n. 401, ha stabilito che entro il giugno 2001 il personale appartenente alla dirigenza medica del SSN, in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diverso da quello per il quale era stato assunto, sia inquadrato, a richiesta, nel posto o nell'area in cui ha esercitato le funzioni.

Entro la stessa data le ASL, gli ospedali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili, a bandire concorsi, nel rispetto delle norme della legge quadro sul pubblico impiego e con una riserva, fino al 50 per cento dei posti, a favore del personale sanitario che presta attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato. La riserva di posti interessa i soggetti che abbiano prestato almeno sedici mesi di attività lavorativa nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge.

L'Istituto superiore di sanità può avvalersi, sino al 31 dicembre 2001, delle possibilità di assumere personale previste dall'art. 5, comma 27, della L. 24.12.1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è stato fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. L'onere di tali assunzioni ricade, in parti uguali, sul bilancio dell'Istituto e sui finanziamenti dei programmi di ricerca.

La L. 28.3.2001, n. 129, che ha convertito il DL 19.2.2001, n. 17, ha stabilito che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'accordo sancito il 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome, provvedano al completamento del ripiano dei disavanzi di parte corrente del SSN precedenti al 1995 e a ripianare quelli relativi agli anni 1995-99.

Entro il 20 maggio 2001 con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, di concerto con quello della Sanità, saranno stabiliti, per ciascuna Regione, l'importo dei disavanzi residui al 31 dicembre 1994 e la parte a carico dello Stato; le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-99, l'importo a carico dello Stato e la quota di spettanza di ogni Regione; le modalità di finanziamento dei disavanzi. L'onere massimo a carico dello Stato è pari a 7.000 miliardi nel 2001, 6.000 nel 2002 e 3.000 nel 2003.

Pubblico impiego

Con la L. 23.12.1998, n. 448, era stato previsto che nel 2000 il personale delle Amministrazioni pubbliche fosse ridotto nella misura dell'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 la L. 23.12.1999, n. 488, ha stabilito un'uguale riduzione; ha inoltre disposto che nel 2000 l'assunzione di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche fosse autorizzata solo dopo che le stesse avessero utilizzato le procedure di mobilità. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni, al Consiglio dei Ministri è stato conferito il compito di determinare annualmente le percentuali di assunzioni a tempo parziale; dal regime del tempo parziale sono state escluse le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del fuoco. La stessa L. 488 del 1999 ha prorogato, da diciotto a ventiquattro mesi, la validità delle graduatorie per il reclutamento del personale (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Pubblico impiego*).

Il DPR 30.8.2000 ha stabilito che nelle Amministrazioni pubbliche il contingente di assunzioni da effettuarsi nel corso del 2000, nel rispetto degli obiettivi di riduzione del personale indicati dall'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, e dalle leggi 448 del 1998 e 488 del 1999, non possa superare le 12.000 unità (nello stesso anno sono stati previsti esodi per 20.000 unità). Alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici sono stati assegnati 5.714 nuovi lavoratori; alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco il contingente assegnato è stato di 5.630 unità.

Con la L. 27.10.2000, n. 306, che ha convertito il DL 28.8.2000, n. 240, è stato disposto che per le assunzioni nel settore della scuola siano utilizzate le graduatorie permanenti, aggiornabili sino al 31 marzo 2001 in base ai risultati dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 1999. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-01, con supplenza annuale o temporanea, restano in servizio sino al termine del contratto di lavoro a tempo determinato. Le assunzioni in ruolo sono disposte nel limite numerico delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni e il servizio prestato a qualsiasi titolo nell'anno scolastico 2000-01 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo. È stato inoltre previsto che i Capi di istituto che hanno assolto l'obbligo di formazione siano inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumano la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000.

Per l'anno scolastico 2000-01, il DPR 30.11.2000 ha stabilito che al Ministero della Pubblica Istruzione sia assegnato un contingente di personale direttivo, docente ed educativo, non superiore a 40.000 unità.

Nel 2000, con l'emanazione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è proseguito il trasferimento di personale dagli uffici centrali a quelli periferici in seguito al passaggio di funzioni e compiti amministrativi dalle amministrazioni centrali a quelle locali (L. 15.3.1997, n. 59, e D.lgs. 31.3.1998, n. 112).

Con il DPCM 28.11.2000 è stato emanato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

La L. 23.12.2000, n. 388, ha previsto che il numero dei pubblici dipendenti sia ridotto, in ciascun anno, del biennio 2002-03 dello 0,5 per cento rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 1997.

I termini di validità delle graduatorie dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1998 per l'assunzione di personale presso le Amministrazioni pubbliche, già prorogati al 31 dicembre 2000, sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 2001.

Nel biennio 2001-02 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per potenziare la sua attività ispettiva in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stato autorizzato ad assumere 1.000 nuovi dipendenti.

La L. 388 del 2000 ha stabilito che gli enti locali non deficitari, che alla data del 30 novembre 2000 utilizzavano personale assunto a tempo determinato, la cui selezione era stata effettuata entro il 31 dicembre 1997, siano autorizzati a riservare, nei concorsi che saranno banditi entro il giugno 2001, il 50 per cento dei posti a tali dipendenti.

Sino al 31 dicembre 2001 le Regioni e gli enti locali, nel caso non fossero ancora state esperite le necessarie procedure di mobilità, possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni svolte in passato dalle amministrazioni centrali, del personale già preposto a quelle funzioni. Non è stato previsto alcun onere aggiuntivo a carico degli enti utilizzatori.

Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

La L. 23.12.2000, n. 388, ha disposto che negli anni 2001-02 continuino a essere applicate le norme introdotte dall'art. 47, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449, per ridurre le giacenze degli enti assoggettati all'obbligo di detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria centrale dello Stato (i pagamenti a carico del bilancio statale vengono effettuati solo quando i depositi raggiungono i limiti di giacenza stabiliti dal Ministro del Tesoro). Per gli enti locali le anzidette disposizioni sono state estese a tutte le Province e ai Comuni con più di 50.000 abitanti. Nel biennio 2001-02 i destinatari delle norme di cui all'art. 8, comma 3 della L. 28.2.1997, n. 30 (ha convertito il DL 31.12.1996, n. 669) ossia i titolari di contabilità speciali o infruttifere presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per gli enti locali compresi nella tabella B) della L. 29.10.1984, n. 720 (e successive modificazioni), le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e l'Ente poste (limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato e a quelli intestati all'Unione europea) non possano effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la Tesoreria per importi superiori a quello cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Dal 1° marzo 2001 le Regioni sono inserite nella tabella A) allegata alla L. 720 del 1984 e sono quindi tenute a detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria centrale, con l'eccezione degli importi relativi a entrate proprie. Dalla stessa data il provvedimento ha esteso alle Province e ai Comuni con meno di 10.000 abitanti il sistema della Tesoreria unica secondo le norme dell'art. 7 del D.lgs. 7.8.1997, n. 279, ossia tali enti possono detenere le proprie entrate presso il sistema bancario e hanno l'obbligo di utilizzarle prima degli stanziamenti, a carico del bilancio dello Stato, versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria.

I limiti di giacenza su alcuni tipi di finanziamento concessi dallo Stato agli enti assoggettati al regime della Tesoreria unica (L. 720 del 1984) sono stati fissati, per il 2000, dal DM 10.2.2000 (cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 1999 il paragrafo: *Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato*). Il DM 27.2.2001, pur riconfermando sostanzialmente il contenuto del DM 10.2.2000, ha stabilito che dal 2001 le Regioni a statuto ordinario non siano più soggette ai limiti di giacenza e che per gli altri enti le percentuali di giacenza ammesse siano: a) per le Regioni autonome e le province di Trento e Bolzano il 14 per cento dei finanziamenti concessi dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica sui alcuni capitoli di bilancio specificati nel decreto; b) per le Province il 20 per cento; c) per i Comuni con oltre 50.000 abitanti il 14 o il 18 per cento (i Comuni sono stati suddivisi in due elenchi allegati al decreto; i limiti si applicano esclusivamente nei confronti dei pagamenti disposti dal Ministero dell'Interno che riguardano i Fondi ordinario, perequativo, consolidato e sviluppo investimenti); d) per le università e i grandi enti di ricerca, salvo specifici casi, il 14 per cento.

Gli enti soggetti al sistema della Tesoreria unica, che non rientrano nelle categorie sopra specificate, devono osservare il limite di giacenza del 14 per cento. Sono esclusi dal regime i trasferimenti che non superano complessivamente i 20 miliardi.

D – LA POLITICA MONETARIA E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Tassi d'interesse ufficiali

Con decisione dell'8 giugno 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,75 a 4,25 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento il 15 e il 21 giugno 2000; ha aumentato, con decorrenza dal 9 giugno 2000, dal 4,75 al 5,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,75 al 3,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. A decorrere dall'operazione con regolamento il 28 giugno 2000, le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema saranno condotte mediante aste a tasso variabile, utilizzando la procedura di aggiudicazione a tasso multiplo. Per tali operazioni è stato fissato un tasso minimo di offerta pari al 4,25 per cento. In seguito a tali decisioni, il 10 giugno 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 4,25 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2000.

Con decisione del 31 agosto 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 4,25 a 4,5 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento il 6 settembre 2000; ha aumentato, con decorrenza dal 1° settembre 2000, dal 5,25 al 5,5 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 3,25 al 3,5 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 1° settembre 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 4,5 per cento, con decorrenza 6 settembre 2000.

Con decisione del 5 ottobre 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 4,5 a 4,75 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento il 11 ottobre 2000; ha aumentato, con decorrenza dal 6 ottobre 2000, dal 5,5 al 5,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 3,5 al 3,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 6 ottobre 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 4,75 per cento, con decorrenza 11 ottobre 2000.

Con decisione del 10 maggio 2001 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 4,75 a 4,5 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento il 15 maggio 2001; ha diminuito, con decorrenza dall'11 maggio 2001, dal 5,75 al 5,5 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 3,75 al 3,5 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 10 maggio 2001 il Governatore della Banca d'Italia ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento al 4,5 per cento, con decorrenza 15 maggio 2001.

Tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato a medio e a lungo termine

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato oltre i 18 mesi è ottenuto come somma della media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) del secondo mese antecedente a quello di stipula del contratto e di una commissione onnicomprensiva, variabile in funzione della tipologia di credito (tav. A).

Il Ministro del Tesoro, con decreti del 12.1.2001, ha lasciato invariate, per l'anno in corso, le commissioni onnicomprensive e le maggiorazioni forfettarie da riconoscere agli intermediari per tutte le tipologie di operazioni.

Tav. A

**TASSI DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO
A MEDIO E A LUNGO TERMINE**

(valori percentuali)

Mese di applicazione	Credito industriale	Credito artigiano	Credito all'esportazione (1)	Credito fondiario edilizio	Credito agrario	
					di miglioramento	di esercizio
2000 – gennaio	5,85	5,90	4,65	6,10	6,10	5,85
febbraio	6,00	6,05	4,65	5,95	6,25	6,00
marzo	6,25	6,30	4,90	6,20	6,50	6,25
aprile	6,30	6,35	5,00	6,25	6,55	6,30
maggio	6,25	6,30	5,05	6,20	6,50	6,25
giugno	6,20	6,45	5,25	6,15	6,45	6,20
luglio	6,55	6,60	5,50	6,50	6,80	6,55
agosto	6,45	6,50	5,50	6,40	6,70	6,45
settembre	6,60	6,65	5,65	6,55	6,85	6,60
ottobre	6,60	6,65	5,70	6,55	6,85	6,60
novembre	6,60	6,65	5,80	6,55	6,85	6,60
dicembre	6,55	6,60	5,80	6,50	6,80	6,55
2001 – gennaio	6,50	6,55	5,70	6,45	6,75	6,50
febbraio	6,20	6,25	5,45	6,15	6,45	6,20
marzo	6,00	6,05	5,35	5,95	6,25	6,00
aprile	6,00	6,05	5,35	5,95	6,25	6,00
maggio	5,90	5,95	5,30	5,85	6,15	5,90

(1) Tasso variabile.

G – LA SUPERVISIONE SUI MERCATI

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 70 del TUF, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ha emanato un provvedimento in data 8.9.2000 relativo alla compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati. I sistemi possono essere organizzati e gestiti da società per azioni con sede legale in Italia in possesso di particolari requisiti e che dispongano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate al livello di operatività. Il provvedimento ha inoltre disciplinato alcuni dei criteri generali di funzionamento quali: la partecipazione degli aderenti generali, individuali e indiretti, la registrazione e la compensazione delle posizioni contrattuali, i margini.

Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ha emanato il provvedimento 8.9.2000 concernente la compensazione e la liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati. È stato previsto che i servizi di liquidazione

su base netta e su base lorda siano gestiti da una società autorizzata da Banca d'Italia-Consob in base a specifici requisiti. La società deve dotarsi di un regolamento operativo relativo all'organizzazione, al funzionamento dei servizi di liquidazione, alle attività accessorie, all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rischi. Essa deve assicurare l'ordinato, continuo e trasparente funzionamento dei servizi, il contenimento dei rischi di regolamento, il mantenimento di livelli di efficienza in linea con gli standard e con le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Sono indicati i soggetti che possono partecipare ai servizi di liquidazione e specificati gli orari e le giornate di svolgimento dell'attività. È prevista la possibilità che l'entrata in funzione dei due tipi di liquidazione non coincida in considerazione della necessità dell'avvio immediato del servizio di liquidazione su base lorda.

Il 30.10.2000 con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, la Monte Titoli Spa è stata autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione. Con questo provvedimento è divenuto operativo alla fine dell'anno 2000 il servizio di liquidazione su base lorda denominato EXPRESS. Entro un anno la società presenterà il regolamento operativo del servizio di liquidazione su base netta.

Gestione accentrata

Il DM 17.4.2000, n.143, secondo quanto previsto dall'art. 90 del TUF, ha disciplinato la materia della gestione accentrata dei titoli di Stato enunciando i criteri di individuazione delle relative società di gestione e quelli per lo svolgimento dell'attività. Con DM del 23.8.2000 è stato affidato alla Monte Titoli Spa il servizio di gestione dei titoli di Stato, prima accentrati presso CAT-Banca d'Italia.

La gestione accentrata degli altri strumenti finanziari, già affidata alla Monte Titoli (L. 19.6.1986, n. 289) è stata attribuita alla stessa società con la delibera Consob 22.1.2001, n. 12925, assunta d'intesa con la Banca d'Italia.

H – LA SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Servizi di bancoposta

Il DPR 14.3.2001, n. 144, estende la gamma delle attività di bancoposta esercitabili da Poste spa all'offerta dei servizi di investimento ed equipara Poste alle banche e agli intermediari finanziari sotto il profilo dei controlli sulle attività finanziarie. Tali controlli, pertanto, verranno esercitati, per i diversi profili di competenza, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in luogo delle funzioni di indirizzo e di controllo già attribuite al Ministero delle Comunicazioni (il quadro disciplinare viene delineato attraverso il rinvio a norme dei testi unici bancario e della finanza, nonché alla L. 10.10.1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza). Il provvedimento riconosce il ruolo della Banca d'Italia quale autorità di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e richiama espressamente gli obiettivi della integrazione e della interoperabilità tra i circuiti bancario e postale. Il provvedimento subordina lo svolgimento delle nuove attività al rispetto da parte di Poste dell'obbligo di separazione organizzativo-contabile tra il comparto finanziario e quello dei servizi tradizionali.

Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito

Il provvedimento emanato il 28.3.2000 dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, prevede la possibilità per l'aderente alla Stanza di compensazione, che al momento del regolamento dei saldi finali non consegna i titoli dovuti, di presentare una richiesta

di assegnazione alla Stanza. L'aderente che richiede l'assegnazione deve versare alla Stanza, a titolo di rimborso spese, 200 euro per ciascuna specie di titoli non consegnati e costituire un deposito cauzionale pari al 20 per cento del controvalore dei titoli non consegnati, con un minimo di 1.000 euro. Qualora l'assegnazione non venga estinta entro il termine stabilito, viene applicata una penale pari al 5 per cento del deposito cauzionale per ciascuno dei primi due giorni di ritardo e al 10 per cento per ogni giorno successivo. L'importo complessivo della penale non può superare i 100.000 euro. Il termine per l'estinzione è di tre giorni per le assegnazioni relative a tutte le tipologie di titoli. Sono inoltre previste penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito in titoli effettuato sia mediante giroconti in titoli presso i depositari centralizzati sia mediante assegnazioni.

Bonifici transfrontalieri

Il D.lgs. 28.7.2000, n. 253, recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (Direttiva CE 27.1.1997, n. 5). Il decreto si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi stati membri della Unione europea. Esso pone a carico degli intermediari oneri di trasparenza delle condizioni applicate a tali operazioni (obblighi di informazione preventiva e successiva); fissa un termine massimo di esecuzione (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell'ordine), avente natura surrogatoria del termine convenzionale, entro il quale il bonifico deve essere accreditato sul conto dell'ente del beneficiario; stabilisce che tale ente deve mettere a disposizione del beneficiario i fondi entro i termini convenuti, o in assenza di tali termini, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'importo è accreditato sul suo conto; prevede, nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine, il pagamento di una somma a titolo anticipatorio rispetto al rimborso del bonifico nonché l'obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, lo stesso decreto richiede che siano assicurate procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie che dovessero insorgere fra gli enti e propri clienti.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

La direttiva CE 19.5.1998, n. 26 sancisce il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli di regolamento delle transazioni in titoli. Essa stabilisce che gli ordini di trasferimento e il *netting* sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza; gli ordini immessi successivamente a tale momento sono ritenuti definitivi solo se eseguiti lo stesso giorno di apertura dell'insolvenza e se l'agente di regolamento, la controparte centrale o la Stanza di compensazione provino di non essere stati a conoscenza dell'insolvenza. La direttiva, inoltre, sancisce l'inapplicabilità della cosiddetta "clausola dell'ora zero", in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui viene dichiarato il fallimento; ai sensi della norma comunitaria, infatti, una procedura di insolvenza non può avere effetti retroattivi sui diritti e sugli obblighi relativi alla partecipazione a un sistema sorti prima dell'apertura della procedura medesima. Infine, viene fissato il principio dell'isolamento dalle procedure concorsuali delle garanzie in titoli fornite per la partecipazione a un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonché delle garanzie in titoli fornite alla BCE o alle BCN.

Firma digitale

La normativa italiana in materia di firma digitale è costituita dal DPR 10.11.1997, n. 513 emanato in attuazione dell'art. 15, comma 2 della L. 15.3.1997, n. 59 e dal DPCM

8.2.1999. La normativa in oggetto equipara giuridicamente i documenti informatici ai quali sia stata apposta una firma digitale a quelli cartacei; dal punto di vista probatorio, il documento informatico viene ricondotto alla scrittura privata. La firma digitale prevista dal decreto è costituita da una coppia di chiavi asimmetriche, una privata e una pubblica. Il decreto in esame è applicabile ai pagamenti informatici ai quali attribuisce l'efficacia tipica dei pagamenti ordinari. E' inoltre previsto che chiunque intenda avvalersi di un sistema di chiavi di cifratura debba munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse attraverso la procedura di certificazione. L'attività di certificazione può essere esercitata solo da soggetti che, registrati in un elenco pubblico, siano in possesso dei requisiti tecnici, professionali e patrimoniali indicati dal decreto stesso. Nel 2000 è stata emanata la direttiva CE 13.12.1999, n. 93 sul riconoscimento legale della firma elettronica e sulle procedure di certificazione. Essa identifica, tra l'altro, due diverse tipologie di firma: la firma "debole" e la firma "forte" (quest'ultima corrisponde alla firma digitale già introdotta nell'ordinamento italiano dal DPR 513 del 1997).

Modifica degli orari del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari per consentire il regolamento "stesso giorno" di operazioni pronti contro termine

Il provvedimento emanato il 30.7.1999 dal Governatore della Banca d'Italia, per consentire il regolamento di operazioni nella medesima giornata in cui sono negoziate, modifica gli orari in cui si articola il processo di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. Il nuovo meccanismo di liquidazione è riferito solo alle operazioni pronti contro termine overnight concluse nei mercati regolamentati. Il provvedimento prevede che l'invio dei saldi bilaterali al servizio di compensazione e liquidazione avvenga entro le ore 8 del giorno di liquidazione, a eccezione dei saldi relativi alle operazioni pronti contro termine overnight, la cui comunicazione deve avvenire entro le ore 9,15. Resta invariato l'orario di regolamento dei saldi finali a debito, in titoli e in denaro, fissato alle 12,30 del giorno di liquidazione.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha modificato sostanzialmente la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, prevedendo la trasformazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento sanzionatorio è affidato al Prefetto del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è invece punita con sanzione penale. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento (la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria), in cui verranno registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall'intero circuito degli assegni bancari e postali (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa, riguarderanno i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina relativa al funzionamento della CAI verrà completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, di competenza del Ministro della Giustizia, sentita la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplinerà la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati di pertinenza dell'archivio; il secondo, di competenza della Banca d'Italia, stabilirà le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale.

